



MEDIOBANCA

Società per Azioni - Capitale versato Euro 442.283.970,00
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto di Base

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo al Programma di emissione, offerta e/o quotazione di

Obbligazioni Zero Coupon

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Variabile

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater To Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012
Documento depositato presso la Consob in data 2 marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 55092/18 del 28 febbraio 2018.

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 23 novembre 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 129797/17 del 22 novembre 2017), come di volta in volta eventualmente supplementato e da intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi dell'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE), dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari. Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle "Condizioni Definitive", che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatori. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Pagina Bianca

Avvertenze per l'investitore

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione ivi incluso mediante riferimento e nei loro eventuali supplementi, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 ("*Fattori di Rischio*") del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- ◆ Nel periodo dal 25 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione da parte della Banca d'Italia - nell'ambito della vigilanza della BCE - relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza (*internal and external reporting*). L'ispezione della Banca d'Italia/BCE non ha comportato l'apertura di alcun procedimento sanzionatorio e in ragione delle raccomandazioni formalizzate con lettera del 2 dicembre 2016 (*recommendations*) Mediobanca ha definito un piano di attività volto al superamento e miglioramento di tali aspetti (inviato il 28 dicembre 2016) pressoché interamente implementato, avendone dato regolare resoconto alla BCE. Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio 3.1.7 "*Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso*" del Documento di Registrazione nonché i relativi aggiornamenti contenuti nella Sezione 5 "*Documento di Registrazione*" del presente Prospetto di Base.
- ◆ Le Obbligazioni che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata e quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni*" nel Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.
- ◆ L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l'Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Si vedano per maggiore dettaglio i Fattori di Rischio "*Rischio di credito per il sottoscrittore*" e "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.
- ◆ Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la cd. Valuta



dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e sul valore di mercato delle Obbligazioni, comportando una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al Fattore di Rischio "*Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.

- ◆ L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, dove intende richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni (se presso Borsa Italiana S.p.A. o presso sistemi multilaterali di negoziazione) Sebbene l'Emittente assicuri la negoziazione dei titoli, sin dalla relativa emissione, in una delle sedi di negoziazione sopra indicate, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido, nonostante l'emittente si impegni altresì ad operare (o a nominare un soggetto terzo che operi) come *market maker/liquidity provider* su tali mercati. Si segnala che l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, prezzo che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al Fattore di Rischio "*Rischio di liquidità*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.



Indice

Sezione 1 – Persone Responsabili.....	8
Sezione 2 – descrizione generale dei programmi.....	9
Sezione 3 – Fattori di Rischio	11
Sezione 4 – Nota di Sintesi.....	12
Sezione A — Introduzione e avvertenze	12
Sezione B — Emittente	13
Sezione C – Strumenti finanziari	33
Sezione D – Rischi.....	42
Sezione E – Offerta	59
Sezione 5 – Documento di Registrazione	62
Sezione 6 – Nota Informativa	63
1. Persone responsabili	63
1.1 Responsabili	63
1.2 Dichiarazione di responsabilità	63
2. Fattori di Rischio	64
2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse.....	64
2.1.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni.....	64
2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore	64
2.1.3 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni.....	65
2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	65
2.1.5 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	67
2.1.6 Rischio di mercato	67
2.1.7 Rischio di tasso e di indicizzazione	67
2.1.8 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili.....	70
2.1.9 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.....	70
2.1.10 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili	71
2.1.11 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato	71
2.1.12 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni.....	71
2.1.13 Rischio di liquidità	72
2.1.14 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni.....	72
2.1.15 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni	73
2.1.16 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni	73
2.1.17 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta.....	73
2.1.18 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta	73
2.1.19 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta	74
2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione	74
2.1.21 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione ...	74
2.1.22 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario.....	74
2.1.23 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario	74
2.1.24 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione.....	75
2.1.25 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/ market maker/ specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni.....	75
2.1.26 Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile	75
2.1.27 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile	75
2.1.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile	76
2.1.29 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	76
2.1.30 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione	76
3. Informazioni essenziali	77
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	77



3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	77
4.	Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere.....	78
4.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli	78
4.2	Legislazione applicabile e foro competente	79
4.3	Titolarità e regime di circolazione	79
4.4	Valuta di emissione	80
4.5	Ranking degli strumenti finanziari offerti.....	80
4.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	81
4.7	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	83
4.7.1	Interessi	84
4.7.2	Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	91
4.7.3	Descrizione del Parametro di Indicizzazione nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (<i>floor</i>) e/o Tasso Massimo (<i>cap</i>)	91
4.7.4	Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso	92
4.7.5	Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione	92
4.7.6	Eventi di turbativa e straordinari.....	92
4.7.7	Agente di calcolo.....	92
4.7.8	Componente derivativa	93
4.8	Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi	93
4.9	Rendimento	96
4.9.1	Tasso di rendimento.....	96
4.9.2	Metodo di calcolo del tasso di rendimento	96
4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	97
4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi.....	97
4.12	Data di emissione.....	97
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	98
4.14	Regime fiscale	98
5.	Condizioni dell'offerta	100
5.1	Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	100
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	100
5.1.2	Ammontare totale dell'offerta/emissione se l'ammontare nominale non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare nominale definitivo dell'offerta	100
5.1.3	Validità dell'offerta.....	101
5.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	104
5.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	105
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	105
5.1.7	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	105
5.1.8	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	105
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	106
5.2.1	Investitori potenziali	106
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	106
5.3	Prezzo di emissione e di offerta.....	107
5.4	Collocamento e sottoscrizione	110
5.4.1	Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori.....	110
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario	110
5.4.3	Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione.....	110
5.4.4	Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	110
6.	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	111
6.1	Ammissione alla quotazione	111
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti	111
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	111



7. Informazioni supplementari	113
7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione.....	113
7.2 Informazioni sottoposte a revisione.....	113
7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	113
7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi	113
7.5 Rating.....	113
7.5.1 Rating dell'Emittente	113
Negative.....	113
7.5.2 Rating dell'emissione.....	114
8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	119
8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base.....	119
8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	119
8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	119
8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari	119
8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base.....	119
8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base	119
8.7 Informazioni supplementari	119
Sezione 7 – Modello di Condizioni Definitive	120



MEDIOBANCA

Sezione 1 – Persone Responsabili

Responsabili

Mediobanca –Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l' "**Emittente**" o "**Mediobanca**") con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto di Base.

Dichiarazione di responsabilità

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



Sezione 2 – descrizione generale dei programmi

Il presente documento relativo ai programmi di emissione, offerta e/o quotazione di obbligazioni (rispettivamente il **"Programma"** e/o i **"Programmi"** e le **"Obbligazioni"** e ciascuna una **"Obbligazione"**) denominati "Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)" "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)" e "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", costituisce, ai sensi dell'art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE, unitamente ad ogni eventuale supplemento, il Prospetto di Base relativo ai suddetti Programmi.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un'introduzione al presente Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale dei Programmi di emissione, offerta e/o quotazione dei prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base, in conformità all'articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il documento di registrazione e i documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun prestito obbligazionario, nelle relative condizioni definitive (le **"Condizioni definitive"**).

Il Prospetto di Base è composto dal documento di registrazione (il "Documento di Registrazione") sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l' **"Emittente"** o **"Mediobanca"**), depositato presso la Consob in data 23 novembre 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 129797/17 del 22 novembre 2017, che, come di volta in volta eventualmente supplementato, deve intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE, dalla nota di sintesi e dalla nota informativa (rispettivamente la **"Nota di Sintesi"** e la **"Nota Informativa"**).

Il Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e dell'art. 6 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente del responsabile del collocamento (il **"Responsabile del Collocamento"**) (in relazione alle singole operazioni). Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell'ambito dei Programmi descritti nel presente Prospetto di Base, Mediobanca potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un **"Prestito Obbligazionario"** od in breve un **"Prestito"** o i **"Prestiti"**), obbligazioni senior Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e o Tasso Massimo (cap), a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)" e a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni



definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta. Alle singole Condizioni definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi specifica dell'emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 (la **"Nota di Sintesi delle Condizioni Definitive"** e congiuntamente alle Condizioni definitive, le **"Condizioni Definitive"**). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sui presenti Programmi sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi del soggetto/i incaricato/i del collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta. Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercati regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il **"Regolamento"**).



MEDIOBANCA

Sezione 3 – Fattori di Rischio

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 3 "**Fattori di Rischio**" del Documento di Registrazione.

Al riguardo si rinvia altresì alla Sezione 5 "*Documento di Registrazione*" del presente Prospetto di Base per gli aggiornamenti successivi all'approvazione del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 2 "**Fattori di Rischio**" della Nota Informativa.

Sezione 4 – Nota di Sintesi

La presente Nota di Sintesi riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti “**Elementi**”. Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell'Elemento stesso. Si rappresenta che l'ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all'interno delle Sezioni stesse segue l'elenco di cui all'allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli Elementi non applicabili al Prospetto di Base non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A — Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE e dell'allegato XXII ai Regolamenti Delegato (UE) n. 486/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione ai Programmi di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni denominati “*Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*” e “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista*”.

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, composto dalla presente Nota di Sintesi, dalle relative Condizioni Definitive, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull'esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell'Area Economica Europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto di Base.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello



Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.

A.2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale

Il presente Prospetto di Base può essere utilizzato da altri intermediari finanziari, esclusivamente per la durata di validità dello stesso, per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.

Si informano gli investitori che le informazioni relative alle condizioni dell'offerta da parte degli altri intermediari finanziari sono fornite al momento in cui l'offerta è presentata dai medesimi.

Sezione B — Emittente

B.1 Denominazione legale e commerciale

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

B.2 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione

Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.

Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'Albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del gruppo bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.

B.4b Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera

Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa o del Gruppo per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui opera.

B.5 Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa

Mediobanca è la capogruppo del gruppo bancario Mediobanca ed esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo.

Sezione B — Emittente

B.9	Previsione o Stima degli Utili	Non Applicabile. Nel Prospetto di Base non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.
B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91- iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 c. 1 lett. g) del D. Lgs. N. 39/2010 e all'art. 1 del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 - ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2017, nonché il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2016. Il bilancio civilistico di Mediobanca al 30 giugno 2017 è stato approvato nell'ambito della Assemblea del 28 ottobre 2017. All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.
B.12	Informazioni finanziarie	Si riportano qui di seguito alcune voci di indicatori patrimoniali economici e finanziari consolidati al 30 giugno 2017 (rinvenienti dal bilancio consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2017 approvato il 15 settembre 2017) confrontati con i medesimi dati relativi all'esercizio 2016.

Dati annuali consolidati al 30 giugno 2017
Tabella 1
Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1/1/14)	30 giugno 2017 (€ mln) o %	30 giugno 2016 (€ mln) o %	Soglie minime previste dalla normativa**
Common Equity Tier 1 – CET1	7.017,3	6.504,8	
Additional Tier 1 – AT1	–	–	
Tier 2 – T2	1.861,7	1.722,4	
Fondi propri	8.879,0	8.227,2	
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	52.708,2	53.861,5	
Common Equity Tier 1/RWA (CET1 ratio)	13,31%	12,08%	7%
Tier 1 /RWA (T1 ratio)	13,31%	12,08%	8,5%
Total capital ratio	16,85%	15,27%	10,5%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	74,8%	77,1	
Indicatore di leva finanziaria (Leverage Ratio***)- Transitorio	9,5%	9,5	
(Leverage Ratio***)- Transitorio			

* Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets – RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

** Soglie già comprensive del cosiddetto "capital conservation buffer" (pari a 2,5%) rispetto alle soglie minime previste dalla normativa.

*** Il leverage ratio è il rapporto tra il capitale regolamentare di primo livello (Tier1) e l'esposizione totale del Gruppo (data dalla somma dell'attivo e delle esposizioni fuori bilancio). Tale indice è stato introdotto dal Comitato di Basilea per contenere l'indebitamento e l'eccessivo utilizzo della leva finanziaria nel settore bancario.



Sezione B — Emittente

Gli indici patrimoniali dal 30 giugno 2017 sono stati calcolati secondo la nuova disciplina prudenziale che si compone di una direttiva (*Capital Requirements Directive IV* – “CRD IV”) e di un regolamento (*Capital Requirements Regulation* – “CRR”) emanati dal Parlamento Europeo nel giugno 2013 e recepiti in Italia dalla circolare Banca d'Italia n. 285 del dicembre 2013¹.

I *ratios* patrimoniali si attestano al 13,31% per il *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 Ratio* e al 16,85% per il *Total Capital Ratio*, a fronte dei requisiti minimi richiesti dall'Autorità di Vigilanza comprensivi dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa rispettivamente del 7% per il *Common Equity Tier 1 Ratio*, dell'8,5% per il *Tier 1 Ratio* e , del 10,5% per il *Total Capital Ratio*²

I *ratios fully-phased* al 30 giugno 2017 (ossia ipotizzando l'applicazione integrale delle regole CRR/CRDIV ed in particolare la possibilità di includere l'intera riserva AFS nel CET1 e la ponderazione al 370% di una quota della partecipazione in Assicurazioni Generali) si incrementano rispetto ai *ratio* patrimoniali *phased-in* alla stessa data (come indicato nella tabella 1) rispettivamente al 13,54% (per CET1 e T1 *ratio* da 13,31%) e al 17,11% (per il *Total Capital Ratio* da 16,85%). Si rinvia per un maggiore dettaglio al Bilancio consolidato dell'Emittente disponibile sul sito www.mediobanca.com (p. 248).

Mediobanca conferma *ratios* al di sopra delle soglie regolamentari così come emerge dal processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* - ICAAP) e confermato dal processo di revisione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP) che per l'anno 2017 ha fissato il limite del CET1 al 7% *phased-in* (8,25% *fully phased*).

-
- 1) Si tratta del nuovo regime comunitario (recepito anche in Italia) in materia di requisiti patrimoniali del sistema bancario, c.d. CRD IV (*Capital Requirements Directive*) e si compone in particolare di:
 - ♦ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
 - ♦ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
 - 2) Mediobanca ha ricevuto dalla BCE la comunicazione ufficiale sulla decisione preliminare per l'anno 2017 del processo SREP; la decisione definitiva verrà comunicata indicativamente entro fine anno. Il giudizio complessivo espresso da BCE nel processo SREP 2017 conferma il buon posizionamento di Mediobanca rispetto alla scala di valutazione adottata relativamente «alla capacità di sopravvivenza futura dell'ente». In tema di adeguatezza patrimoniale, considerato il profilo di rischio e l'attuale sistema di governo, BCE ha confermato come le risorse patrimoniali del Gruppo Mediobanca siano adeguate a coprire i rischi di Primo e Secondo Pilastro a cui è esposto.

Sezione B — Emittente
Tabella 2
Indicatori di rischio di credito*

Indicatori	30-giu-16	Dati di sistema al	Dati di sistema al 30-giu-16	30-giu-17	Dati di sistema al
	(%)	30-giu-15 (%)**	(%)*****	(%)	31-dic-16 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,7%	9,5%	10,8%	1,66%	10,9%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,7%	4,8%***	4,9%-	0,76%	4,4%
Crediti deteriorati lorde/impieghi lordi	5,9%	17,7%	17,9%	5,55%	17,6%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	2,9%	10,8%***	10,5%-	2,82%	9,4%
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,6%	58,6%	58,8%	70,24%	63,1%
Rapporto di copertura dei Crediti deteriorati	54,3%	43,4%	46,6%	51,28%	51,7%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,1%	-	-	3,49%	4,4
Costo del rischio****	1,24%	-	-	0,87%	-

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2016, tavola 4.1 pag. 34 e n° 1 di aprile 2017, tavola 2.1 pag. 21 e si riferiscono ai valori relativi alle banche grandi (2015) / banche significative (2016)

*** I dati sono tratti dall'Appendice alla Relazione Annuale di Banca d'Italia e si riferiscono ai valori relativi al totale del sistema al 31 dicembre 2015 (tavola a13.13 pag. 118).

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

***** I dati sono tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 2 del novembre 2016, tavola 4.1 pag. 35 e si riferiscono ai valori relativi alle banche significative (2016).

Il costo del rischio scende pressochè azzerato per il corporate, da 332 a 243 bps per il consumer da 34 a 31 bps per il retail e da 51 a 50 bps per il *leasing*. Il tasso di copertura delle attività deteriorate migliora ulteriormente a livello consolidato (55% contro 54%) mentre il *coverage ratio* dei crediti in *bonis* del consumer si passa dall'1% all'1,1%.

Tabella 3
Grandi rischi

	30-giu-16	30-giu-17
Indice grandi rischi / impieghi	18,50%	15,90%
Numero grandi rischi *	6	7
Valore di bilancio **	7.303(€ mln)	10.647 (€ mln)
Valore ponderato	5.298(€ mln)	7.422 (€ mln)
Indicatore grandi rischi su valore di bilancio	88,80%	119,91%
Indicatore grandi rischi su valore ponderato	64,40%	83,59%

* gruppi con esposizioni superiori al 10% del patrimonio di vigilanza

** valore dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore

Si segnala che con il termine "Grandi Rischi", in base alla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi, si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, pari

Sezione B — Emittente

o superiore al 10% dei fondi propri del Gruppo.

Tabella 4
Composizione dei crediti deteriorati*

	30/06/2016 Val.Netti € mln	30/06/2016 Val.Lordi € mln	30/06/2017 Val.Netti € mln	30/06/2017 Val.Lordi € mln
Sofferenze	255,02	622,62	291,60	661,67
Inadempienze probabili	710,65	1.373,94	727,69	1.394,04
Esposizioni scadute deteriorate	51,03	142,41	56,03	151,30
Totale Crediti deteriorati	1.016,70	2.138,97	1.075,32	2.207,01

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

In adesione al 7° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n.272/2008 sono state recepite le nuove definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (suddivise in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) nonché di esposizioni oggetto di misure di tolleranza ("forborne"), applicate a tutte le attività: deteriorate e *in bonis*, pari, rispettivamente, a 1.194 milioni di Euro lordi (598 milioni di Euro netti) e 707 milioni Euro lordi (643 milioni di Euro netti). I medesimi dati al 30 giugno 2016 erano pari a 1.203 milioni per le forborne deteriorate lorde, 596 milioni per le forborne deteriorate nette e 462 milioni per le forborne *in bonis* lorde, 427 milioni per le forborne *in bonis* nette.

Tabella 5
Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato ex Circolare BI 262/2005

	30-giu-16 € mln	30-giu-17 € mln
Attivo		
Crediti verso banche	5.386,60	7.959,93
Crediti verso clientela	37.881,50	38.763,12
Attività finanziarie *	21.053,50	17.089,09
Totale attivo	69.818,60	70.445,56
Passivo		
Titoli in circolazione	21.813,10	20.108,72
Passività finanziarie **	19.421,70	18.951,34
Raccolta diretta (verso clientela) ***	18.164,50	20.366,00
Totale passivo	60.896,80	62.004,10
Patrimonio netto	8.921,80	8.441,46
di cui: capitale	435,50	440,606
Posizione interbancaria netta ****	6.553,70	4.729,66

* Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura

** Includono i debiti verso banche, le passività finanziarie di negoziazione e i derivati di copertura

*** Includono i debiti verso la clientela e le passività finanziarie valutate al fair value

**** Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche

La tabella 5 espone le principali voci dello schema di Stato Patrimoniale consolidato previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005 e successivi aggiornamenti. La seguente Tabella 5bis presenta, invece, le voci principali dello Stato Patrimoniale riclassificato secondo uno schema ritenuto maggiormente aderente alla realtà operativa del Gruppo Mediobanca. Entrambe le tabelle presentano solo le voci principali, alle pagine 74-75 e 27 del Fascicolo di Bilancio sono presentati gli schemi nella loro

Sezione B — Emittente

interezza.

Tabella 5bis

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato Mediobanca S.p.A.

	30-giu-16 € mln	30-giu-17 € mln
Attivo		
Attività finanziarie di negoziazione	9.505,3	7.833,9
Impieghi di tesoreria	8.407,9	9.435,1
Titoli banking book	9.890,3	8.357,7
Impieghi a clientela	34.738,7	38.190,9
Titoli d'investimento	3.193,3	3.036,5
Totale Attivo	69.818,6	70.445,5
Passivo		
Provvista	46.658,4	49.120,6
di cui: finanziamenti e altre forme di provvista	25.994,0	29.819,1
di cui: titoli in circolazione	20.664,4	19.301,5
Patrimonio netto	8.317,3	8.441,5
di cui: capitale	435,5	440,6
Totale Passivo	69.818,6	70.445,5

Come si evince dalla Tabella 5bis, le voci patrimoniali mostrano un totale attivo in aumento da 69,8 a 70,4 miliardi che riflette la crescita degli impieghi a clientela (+1,6%, da 34,7 a 38,2 miliardi) in tutti i comparti d'attività, le obbligazioni del banking book calano da 9,9 a 8,4 miliardi a favore di maggiori impieghi netti di tesoreria (in aumento da 5,5 a 7,3 miliardi), tra cui 1,3 miliardi depositati presso BCE. la raccolta sale da 46,7 a 49,1 miliardi per i contributi ex Barclays (2,9 miliardi) e Banca Esperia (1,5 miliardi) che portano i depositi retail e private rispettivamente a 13,4 miliardi e 4,5 miliardi: insieme rappresentano il 36% della raccolta consolidata. In lieve calo le altre forme tecniche ad eccezione del ricorso BCE, in crescita da 5 a 5,9 miliardi (incluso 250 milioni ex Banca Esperia).

Tabella 6

Principali voci di Conto Economico Consolidato ex Circolare BI 262/2005

	30-giu-16 € mln	30-giu-17 € mln	Variazione 2017/2016 %
Margine di interesse	1.200,5	1.277,5	6,4%
Commissioni nette	322,7	377,9	17,1%
Margine di Intermediazione	1.747,0	1.943,3	11,2%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.360,8	1.687,5	24,0%
Costi operativi	-901,2	-1.035,7	14,9%
Risultato Lordo	736,3	914,0	24,1%
Utile Netto	604,6	750,2	24,1%

La tabella 6 espone le principali voci dello schema di Conto Economico consolidato previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005 e successivi aggiornamenti. La seguente Tabella 6bis presenta, invece, le voci principali del Conto Economico riclassificato secondo uno schema ritenuto maggiormente aderente alla realtà operativa del Gruppo Mediobanca. Entrambe le tabelle presentano solo le voci principali, alle pagine 76 e 26 del Fascicolo di Bilancio sono presentati gli schemi nella loro interezza.

Sezione B — Emittente
Tabella 6bis
Principali voci di Conto Economico Riclassificato Consolidato

	30-giu-16 € mln	30-giu-17 € mln	Variazione 2017/2016 %
Margine di interesse	1.206,7	1.287,8	6,7%
Commissioni nette e altri proventi	450,1	522,6	16,1%
Margine di Intermediazione	2.046,6	2.195,6	7,3%
Costi di struttura	-891,9	-1.023,7	14,8%
Risultato Lordo	736,3	914,0	24,1%
Utile Netto	604,5	750,2	24,1%

Il Gruppo Mediobanca chiude l'esercizio 2016/17 con un aumento dell'utile netto (+24% da €605m a €750m) e del risultato operativo (+16% da €736m a €855m) cui concorrono la positiva dinamica dei ricavi e la continua riduzione del costo del rischio in tutte le linee di business.

I ricavi di Gruppo aumentano del 7,3% (da 2.046,6 a 2.195,6 milioni), pur in una congiuntura di mercato caratterizzata dalla marcata riduzione degli spread di credito e tassi a breve stabilmente negativi; nel dettaglio:

- ◆ il maggior margine di interesse (+6,7%, da 1.206,7 a 1.287,8 milioni) riflette l'incremento di Consumer Banking (+9,5%, da 746,9 a 818,1 milioni) e Wealth Management (+31%, da 186,4 a 244,1 milioni, in larga parte ascrivibile ai 10 mesi di attività del ramo ex Barclays) ed ha più che compensato la flessione delle Holding Functions (-76,3 milioni contro -33,3 milioni) che mostrano, però, un miglioramento nell'ultimo trimestre;
- ◆ i proventi di tesoreria flettono da 133,1 a 121,3 milioni per minori dividendi AFS (17 milioni contro 29,2 milioni, per le minori dimensioni del portafoglio) ed un calo del contributo fixed income CIB (48,9 milioni contro 64,7 milioni);
- ◆ le commissioni ed altri proventi crescono del 16,1% (da 450,1 a 522,6 milioni) per i contributi di CheBanca! (da 43,4 a 68,9 milioni, incluso 22,5 milioni ex Barclays), Specialty finance (da 20 a 42,5 milioni), Cairn Capital (da 8,9 a 27,5 milioni) e Banca Esperia (+18 milioni il contributo del IV trimestre consolidato integralmente); stabile il Wholesale Banking (207,4 milioni) ed in lieve calo il Consumer Banking (118,1 milioni contro 126,1 milioni) per effetto della contabilizzazione di €23m di commissioni passive collegate al rinnovo pluriennale di taluni accordi distributivi dei prodotti di credito al consumo con reti terze;
- ◆ l'utile delle società consolidate ad equity, pressoché integralmente riconducibile ad Assicurazioni Generali, aumenta da 256,7 a 263,9 milioni.

I costi di struttura crescono del 14,8% (da 891,9 a 1.023,7 milioni), quasi interamente attribuibili alle entità neo-consolidate; a perimetro omogeneo l'incremento è di circa il 2%, concentrato sulle spese del personale.

Le rettifiche su crediti si riducono del 24,4% (da 418,9 a 316,7 milioni) per il generalizzato miglioramento del profilo di rischio del

Sezione B — Emittente

portafoglio, in particolare nel Consumer (da 354,4 a 276,2 milioni) e nel Wholesale Banking (15 milioni di riprese contro 28,5 milioni di rettifiche). Il costo del rischio si abbassa pertanto da 124 a 87 bps con tassi di copertura che si mantengono sui livelli massimi per le attività deteriorate al 54,6% e per quelle in bonis all'1,1%.

Gli utili netti del portafoglio titoli aumentano a 168,6 milioni (da 124,2 milioni) ed includono le plusvalenze sulla vendita di metà della partecipazione in Atlantia (110,4 milioni) e delle azioni Koenig & Bauer (28 milioni) e gli utili sulla cessione del 2,8% di Italmobiliare a seguito dell'adesione all'operazione di mercato (22,2 milioni); le svalutazioni di altre attività finanziarie più che si dimezzano da 19,4 a 7,9 milioni, equamente suddivise tra titoli del banking book ed azioni.

Le voci incluse nella altre partite (-101,9 milioni contro -104,3 milioni) si riferiscono prevalentemente a 49,6 milioni di contributo straordinario al Fondo di risoluzione bancario a favore di Banca Marche, Popolare Etruria, Casse di Risparmio di Chieti e Ferrara; 25,3 milioni di contributi ordinari al Fondo di risoluzione bancario europeo; 13 milioni per la quota al fondo tutela dei depositi (DGS) relativa all'anno 2016 ed il primo semestre 2017; 24,9 milioni di spese per la definizione del contenzioso fiscale sul leasing nautico (importo pressoché azzerato tenuto conto dell'utilizzo per 15 milioni del fondo rischi della Capogruppo e della quota di terzi); 19 milioni di oneri di integrazione/ristrutturazione (di cui 14,9 milioni per l'integrazione di Banca Esperia e 2,7 milioni per il piano di riorganizzazione di Selma). L'acquisizione del ramo Barclays Italia ha generato un provento netto di 15,2 milioni.

Nell'esercizio le cinque divisioni mostrano i dati seguenti.

- ◆ Il Corporate and Investment Banking chiude con un utile netto di 253,9 milioni (222,8 milioni lo scorso esercizio) dopo ricavi in crescita dell'1,7%, cost/income pressoché stabile e la riduzione di rettifiche su crediti e titoli (11 milioni contro 34,5 milioni). Entrambi i comparti mostrano utili in aumento: Wholesale Banking da 206,8 a 232,3 milioni e Specialty Finance da 16 a 21,6 milioni.
- ◆ L'utile Consumer Banking, in aumento da 153,8 a 258,2 milioni, raggiunge un livello record per effetto di maggiori ricavi (+7,2%, da 873 a 936,2 milioni), costi pressoché invariati e minori rettifiche su crediti (276,2 milioni contro 354,4 milioni) che esprimono un costo del rischio di 243 bps (332 bps al 30 giugno scorso).
- ◆ Il Wealth Management salda con un utile di 55 milioni, in aumento rispetto allo scorso anno (38 milioni) per effetto dell'allargamento del perimetro: ai maggiori ricavi (459,5 milioni contro 334,1 milioni) concorrono infatti il ramo Barclays per 10 mesi (83,8 milioni), l'attività di Cairn per 12 mesi in luogo dei precedenti sei (2,4 milioni) e quella di Banca Esperia per l'ultimo trimestre al 100% anziché al 50% (-12,1 milioni). I costi rispecchiano la medesima dinamica: 376,3 milioni (di cui 75,2 milioni riconducibili al ramo ex Barclays) contro 268,4 milioni.

Sezione B — Emittente

All'utile concorre il predetto provento di 15,2 milioni emerso dall'acquisizione Barclays, quasi integralmente assorbito dagli oneri di integrazione di Banca Esperia (14,9 milioni). CheBanca! chiude con un utile di 26,9 milioni (8,5 milioni lo scorso esercizio) mentre il calo del Private Banking da 29,5 a 28,1 milioni sconta i predetti oneri di ristrutturazione.

- ◆ Il Principal Investing mostra un utile di 422,1 milioni in aumento rispetto allo scorso anno (373,2 milioni) per il contributo crescente di Assicurazioni Generali (da 255 a 263,6 milioni) e le maggiori plusvalenze su cessione di azioni AFS (161,6 milioni contro 119,8 milioni).
- ◆ Le Holding Functions segnano una perdita di 241,8 milioni (189,3 milioni lo scorso anno) per i maggiori oneri della tesoreria rappresentati da un margine di interesse in calo da -33,3 a -76,3 milioni e da minori proventi (16,5 milioni contro 23,3 milioni). Il Leasing, senza le spese per il contenzioso fiscale, chiude con un utile di 3,1 milioni (4,6 milioni lo scorso anno).

Tabella 7
Indicatori di liquidità

	30 giugno 2016	30 giugno 2017
Loan to deposit ratio ¹	95%	96%

1) Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione.

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding* - SF) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2015 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea III erano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%³). Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, un valore minimo del 70% nel 2016, un valore minimo dell'80% nel 2017, in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR")
- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Al 30 giugno 2017, tali indicatori erano rispettivamente pari a 245% e 113%.

Il Gruppo Mediobanca monitora e presidia il rischio di liquidità sulla base di quanto previsto dai regolamenti interni approvati in

3 LCR (Liquidity Coverage Ratio) indice di copertura della liquidità di breve termine: misura il rapporto tra: (i) il valore dello stock di High Quality Liquid Asset (HQLA) e (ii) il totale dei deflussi di cassa netti calcolato secondo i parametri di scenario definiti dalla Normativa regolamentare.
NSFR (Net stable funding ratio) indicatore di medio/lungo termine: esso stabilisce un ammontare minimo "accettabile" di provvista superiore all'anno in relazione alle necessità originate dalle caratteristiche di liquidità e di durata residua delle attività e delle esposizioni fuori bilancio.

Sezione B — Emittente

conformità alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 (e relativi aggiornamenti): "Politiche per la gestione del rischio di liquidità" (in seguito, "Regolamento") e "Contingency Funding Plan" ("CFP").

Gli obiettivi e le metriche sopra descritte vengono soddisfatte sviluppando il *Group Funding Plan*, attraverso l'analisi sostenibile di fonti e impieghi sulle posizioni a breve e strutturali e contestualmente con la definizione del *Group Risk Appetite Framework*, attraverso la definizione dell'appetito al rischio del Gruppo. Nel corso dell'esercizio gli indicatori regolamentari (*Liquidity Coverage Ratio* e *Net Stable Funding Ratio*) e gli altri indicatori definiti dal *Group Risk Appetite Framework* si sono sempre mantenuti entro i limiti previsti.

L'obiettivo del Gruppo è mantenere un livello di liquidità che consenta di far fronte agli obblighi di pagamento ordinari e straordinari alle scadenze previste, minimizzando contestualmente i costi e quindi senza incorrere in perdite non ricorrenti. Il monitoraggio della gestione della liquidità di breve termine ha l'obiettivo di verificare che sia garantito uno sbilancio sostenibile tra flussi di liquidità in entrata e in uscita, attesi e inattesi, nel breve periodo.

Nel corso dell'intero esercizio entrambi gli indicatori di liquidità gestionale, di breve e di lungo termine, sono stati sempre al di sopra dei limiti definiti nella Policy.

La raccolta presso le autorità monetarie si conferma stabile a circa 5,9 miliardi, attraverso operazioni di rifinanziamento "TLTRO" (Targeted Long Term Refinancing Operation); la pressoché invarianza del saldo per quanto concerne la provvista riveniente da tale canale non ha peraltro impedito di rendere economicamente più efficiente l'accesso al medesimo tramite la graduale sostituzione delle operazioni di finanziamento più datate e onerose con le operazioni più recenti di TLTRO2.

Finanziamenti BCE	TLTRO I Settembre 2018 €(mln)	TLTRO II Giugno 2020 €(mln)
Targeted Long Term Refinancing Operation	1.500	4.111

L'apporto della provvista derivante dalla clientela *retail* di CheBanca si è confermato stabile ed in linea con le attese, tenuto conto dei depositi rivenienti dall'acquisizione ex Barclays nel corso dell'esercizio.

Al 30 giugno 2017 si registra una counterbalancing capacity pari a 11,1 miliardi, di cui 9,6 miliardi di titoli disponibili consegnabili a pronti in BCE (11,2 miliardi lo scorso anno); il saldo di riserva di liquidità stanziata presso la Banca Centrale ammonta a circa 7,2 miliardi (rispetto ai 6,8 miliardi del 30 giugno 2016) di cui circa 1,3 miliardi disponibili a pronti ma non utilizzati e, pertanto, rientranti nella counterbalancing capacity.

Sezione B — Emittente
Tabella 8
Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/qualità	Rating	Trading Book		Banking Book		
		Valore nominale € mln	Book value € mln	Valore nominale € mln	Book value € mln	Fair value € mln
Italia	BBB	143.935	138.081	3.210.252	3.318.960	3.331.825
Germania	AAA	-39.848	-40.561	925.000	980.690	980.867
Spagna	BBB	0	0	350.000	354.050	356.121
Stati Uniti	AA+	0	0	280.407	274.528	274.528
Altri		-612.343	-259.717	676.768	674.670	687.232
Totale al 30/06/2017		-508.256	-162.197	5.442.427	5.602.898	5.630.573
% rispetto alle attività finanziarie complessive*		-1,0%		33,7%		

* per attività finanziarie complessive si intendono il totale della attività finanziarie di negoziazione, della attività disponibili per la vendita e le attività detenute sino a scadenza.

Portafogli/qualità	Rating	Trading Book		Banking Book		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	232.137	263.179	4.989.825	5.180.503	5.202.289
Germania	AAA	156.719	160.436	775.000	853.457	854.136
Spagna	BBB	50.000	51.377	263.584	283.584	284.884
Stati Uniti	AA+	180	181	225.297	229.297	229.297
Altri		-105.867	-135.844	652.673	655.627	671.682
Totale al 30/06/2016		333.169	339.329	6.906.379	7.202.468	7.242.288
% rispetto alle attività finanziarie complessive*		1,7%		35,8%		

* per attività finanziarie complessive si intendono il totale della attività finanziarie di negoziazione, della attività disponibili per la vendita e le attività detenute sino a scadenza.

Si precisa che, al 30 giugno 2017, l'Emittente non detiene in portafoglio titoli di debito sovrani strutturati.

Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le *sensitivity* (c.d. "greche") a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, spread creditizi, inflazione, volatilità); il *Value-at-Risk*, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il *risk appetite* della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori ad hoc per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici

Sezione B — Emittente

azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

Il Value-at-Risk del portafoglio di trading è oscillato tra un minimo di 1,3 milioni (maggio 2017) e un massimo di circa 5,7 milioni (settembre 2016). La media dell'esercizio è stata di 3 milioni, in netta diminuzione rispetto alla media dell'esercizio precedente (6,2 milioni).

La forte volatilità che i vari mercati hanno fatto segnare all'indomani della Brexit si è infatti progressivamente attenuata a partire dall'autunno anche grazie ad una politica di graduale riduzione o copertura dei rischi direzionali del portafoglio di trading portando il VaR nel range tra 2 e 4 milioni per scendere fino ai minimi segnati all'inizio di maggio scorso.

Il dato puntuale al 30 giugno è risalito a circa 4,5 milioni esclusivamente per l'ingresso di una consistente posizione azionaria direzionale.

Anche l'Expected Shortfall dell'aggregato di trading mostra un dato medio in forte diminuzione (da 7,5 a 4 milioni), per effetto della minore volatilità dei mercati che ha gradualmente ridotto il peso degli scenari storici estremi unitamente alla citata riduzione del peso delle posizioni direzionali nel corso dell'esercizio.

I risultati del backtesting giornaliero delle posizioni di trading, basato sul confronto con i Profitti e Perdite teoriche, ha mostrato l'assenza di giorni in cui si sono verificate perdite superiori al VaR.

Oltre ad un limite di VaR complessivo per il Trading e la Direzione Generale HFT, per i singoli portafogli del trading è prevista una struttura di sottolimiti di VaR granulari e sono anche previsti limiti di sensitivities ai movimenti dei diversi fattori di rischio (1 punto base per tassi e spread creditizi, 1 punto percentuale per azioni, cambi e volatilità). I desk equity mostrano posizioni strutturalmente lunghe di delta e corte in vega; l'esposizione al tasso di interesse è oscillata da -206 a 171 mila con un valor medio contenuto (circa 36 mila) evidenziando un'esposizione minima ai tassi swap ed euribor del trading book. Il tasso di cambio ha avuto solo pochi picchi per periodi brevi con un valore medio molto contenuto.

IFRS 9 “Financial Instruments”

Nel luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emanato il nuovo principio contabile IFRS 9 “Financial Instruments”, con l'obiettivo di introdurre nuove norme sulla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, sulle logiche e sulle modalità di calcolo delle rettifiche di valore e sul modello di hedge accounting.

L'IFRS 9 sostituirà lo IAS 39 e sarà applicabile a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2018 o successivamente.

Il Gruppo Mediobanca applicherà il nuovo principio dal 1 luglio 2018. Dalla primavera 2015 è stato avviato un progetto interno sotto la guida congiunta delle aree Risk Management e Bilancio di Gruppo con il coinvolgimento di tutte le altre aree interessate (in

Sezione B — Emittente

particolare Front Office, Group Technology and Operations, Group ALM, Group Treasury). L'iniziativa è sviluppata coerentemente con i tre ambiti definiti dal nuovo principio (Classification & Measurement, Impairment e Hedge Accounting) ed è stata suddivisa nelle fasi di "assessment" e "design & implementation".

Riguardo ai nuovi criteri di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, le analisi sono state condotte sull'intero portafoglio prodotti, senza evidenziare particolari impatti. Nell'ultimo semestre si è conclusa la definizione del framework metodologico per l'implementazione dei processi organizzativi ed applicativi, in particolare sui sistemi IT, la cui messa in produzione avverrà entro il 31 dicembre.

Nel semestre si sono concluse le attività di sviluppo dei nuovi modelli di impairment, arrivando a definire le modalità interne per il calcolo della perdita attesa (principalmente con riferimento ai criteri di staging, all'introduzione di scenari macroeconomici ed agli elementi forwardlooking); l'attività ha coperto i principali portafogli del Gruppo, in linea con quanto emerso nel cantiere classificazione, senza rilevare particolari impatti quantitativi e prevedendo minime revisioni sui processi di monitoraggio. Anche questa attività verrà completata entro il 31 dicembre soprattutto per quanto riguarda l'implementazione IT.

Per la parte Hedge Accounting il Gruppo si avvarrà dell'opzione di adottare i nuovi criteri introdotti per il general hedge (opt-in), senza impatti di rilievo.

Di fatto anche l'attività di "design & implementation" è terminata e quindi è stata avviata la fase di testing dei nuovi sistemi e processi IFRS 9 in modo da poter avviare dall'inizio 2018 (sei mesi prima dell'effettiva applicazione) un periodo di parallel run tra IAS 39 e IFRS 9.

Si precisa da ultimo che la BCE ha avviato una Thematic Review sull'implementazione dell'IFRS9 da parte delle principali banche sotto la supervisione del SSM (Single Supervisory Mechanism) tra cui Mediobanca che sta partecipando con l'invio dei template previsti e delle simulazioni di impatto. L'attività si è conclusa a fine ottobre, leggermente in ritardo rispetto alle altre banche tenuto conto che il Gruppo Mediobanca applicherà come detto il nuovo principio dal 1 luglio 2018.

Dati trimestrali consolidati al 30 settembre 2017

Si riportano di seguito talune informazioni e schemi relativi ai dati trimestrali consolidati del Resoconto Intermedio al 30 settembre 2017 come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca il 26 ottobre 2017.

Il Gruppo Mediobanca chiude il primo trimestre dell'esercizio 2017/18 con un aumento dell'utile netto dell'11% (da €271 a €301 milioni) e del risultato operativo del 27% (da €227 a €288 milioni), cui concorrono la positiva dinamica dei ricavi in tutte le linee di

Sezione B — Emittente

business e la riduzione del costo del rischio. In dettaglio:

- ◆ i ricavi salgono del 13% a €598 milioni, con tutte le componenti in crescita. In particolare, il margine di interesse aumenta del 6% (a €332 milioni), spinto dalla buona performance del Credito al Consumo (+6%) e dello Specialty Finance (+36%) e dalla crescita dimensionale del Wealth Management (+28%); le commissioni nette salgono del 30% (a € 138 milioni) per il maggior apporto del Wealth Management (+49% a €56 milioni) e la crescita del CIB (+13% a €53 milioni); il trading aumenta del 22% a €39 milioni;
- ◆ le rettifiche su crediti scendono del 40% (da €91 milioni a €55 milioni) e il costo del rischio si dimezza a 57bps (da 101bps); positivo l'andamento della qualità degli attivi in tutte le divisioni, in particolare nel WB che beneficia di riprese di valore (€22 milioni), mentre il Consumer mostra un fisiologico aumento del costo del rischio rispetto ai livelli minimi dell'ultimo trimestre (213bps contro 201bps); in calo le attività deteriorate (-4% a/a lorde e -5% a/a nette) ed in aumento l'indice di copertura (al 55% per le derivate e al 71% per le sofferenze); Texas ratio3 al 13%;
- ◆ Il risultato operativo al netto del costo del rischio sale del 27%, da €227 a €288 milioni;
- ◆ l'utile netto cresce dell'11% a €301 milioni contabilizzando:
 - ◆ €89 milioni di plusvalenze nette sulla cessione del residuo pacchetto (1,35%) Atlantia;
 - ◆ €7 milioni di oneri non ricorrenti legati alla ricapitalizzazione di CR Cesena, Rimini e San Miniato propedeutica alla loro cessione.
- ◆ gli indici di capitale al 30 settembre 2017 confermano gli elevati livelli di giugno 2017 e sono in rafforzamento di circa 120bps rispetto a settembre 2016. In attesa che vengano introdotti i modelli avanzati nel segmento corporate, i ratio sono ancora calcolati interamente con il metodo standard:
 - ◆ CET1: 13,3% phased-in, 13,5% fully phased;
 - ◆ Total Capital: 16,7% phased-in, 17,0% fully phased.

Nel corso del trimestre tutte le divisioni vedono livelli intensificati di attività e un'accelerazione del processo di forte sviluppo del Wealth Management.

- ◆ Wealth Management: pronto per la crescita, ROAC dal 9% all'11%
- ◆ Affluent/CheBanca!: si è conclusa l'integrazione di Barclays con la chiusura di 32 filiali e la riduzione prevista degli

Sezione B — Emittente

organici (117 persone nel trimestre e oltre 200 nei 12 mesi). Nel trimestre si sono poste le basi per la crescita futura con l'assunzione del responsabile della rete di promotori e l'entrata di 43 consulenti (per un totale ora di circa 110);

- ◆ MB Private Banking: entro dicembre attesa la fusione di Banca Esperia in Mediobanca SpA e il lancio del brand Mediobanca Private Banking, con un'offerta integrata Private banking-Investment Banking; nel frattempo sono state integrate nella capogruppo le strutture centrali e la tesoreria;
- ◆ Asset management: avviato il rilancio delle società prodotto con l'assunzione del responsabile di Duemme SGR.
- ◆ Consumer/Compass: trimestre record con utile netto a €80 milioni (+35% a/a), ROAC dal 23% al 30%; erogato rivalizzato (+9%) dal potenziamento dei canali diretti, tenuta dei margini, conferma dell'asset quality. Opportunità dalle nuove misure BCE sui NPLs (potenzialmente minore competizione sui margini e maggiori opportunità di accordi distributivi).
- ◆ CIB: utile netto €75 milioni (+12% a/a), ROAC dal 11% al 14%; buona crescita dell'attività commissionale su un numero ampliato di operazioni di media dimensione; qualità degli attivi in miglioramento. Opportunità dalle nuove misure BCE sui NPLs (advisory, capmkt, credit management) e dall'introduzione dei modelli avanzati sul portafoglio corporate. Prosegue il momento positivo dello Specialty Finance.
- ◆ Principal Investing: utili elevati, NAV in crescita, proseguono le cessioni; gli utili si attestano a €171 milioni grazie al contributo crescente di Ass.Generali pari a €89 milioni (+17% a/a) e agli utili da cessione. Il valore di mercato delle partecipazioni sale del 26% a/a a €3,6 miliardi, prevalentemente per la maggiore valutazione di mercato di Ass. Generali (market value +45% a/a a €3,2 miliardi).

I ricavi, in aumento del 12,9% a 598,4 milioni, mostrano il seguente andamento:

- ◆ il margine d'interesse incrementa (+5,6%, da 314,2 a 331,7 milioni) trainato da Consumer (214,1 milioni contro 202,9 milioni) e CheBanca! (53,6 milioni contro 41,4 milioni) che più che compensano la flessione del Wholesale (54,1 milioni contro 65,2 milioni) ed il contributo negativo della tesoreria (seppur in miglioramento da -31 a -27,3 milioni);
- ◆ i proventi di tesoreria crescono da 31,8 a 38,7 milioni per il maggior contributo del Wholesale ed in particolare dell'attività di capital market solution;

Sezione B — Emittente

- ◆ le commissioni e altri proventi (138,3 milioni) sono in netta ripresa rispetto allo scorso anno (106 milioni) per il miglior andamento del Wholesale ed i maggiori volumi intermediati nel Wealth Management (in entrambi i segmenti: Affluent/CheBanca! e High Net Worth Individual/Banca Esperia);
- ◆ in aumento anche il contributo di Assicurazioni Generali e delle altre partecipazioni (da 78,1 a 89,7 milioni).

Parallelamente i costi di struttura (in aumento del 20,3% a 255,7 milioni) scontano l'allargamento di perimetro ed il collegato rafforzamento delle strutture (integrazione delle realtà acquisite, nuove piattaforme informatiche e nuovi canali distributivi).

Le rettifiche di valore su crediti, in calo del 39,7% (a 54,6 milioni) riflettono l'ulteriore miglioramento del profilo di rischio del portafoglio in particolare nel Consumer Banking (da 84,6 a 62,9 milioni) e nel Wholesale (riprese nette per 21,8 milioni in gran parte derivanti da rimborsi). Il costo del rischio si abbassa a 57bps in miglioramento rispetto allo scorso anno (101bps al 30 settembre 2016) e all'ultimo trimestre 2016/17 (73bps).

Gli utili del portafoglio titoli (in calo da 112 a 89,4 milioni) riguardano essenzialmente la plusvalenza sulle cessioni del residuo pacchetto di azioni Atlantia (89 milioni l'utile realizzato).

Il trimestre è stato gravato dal contributo straordinario di 5,1 milioni richiamato dallo schema volontario per la ricapitalizzazione delle Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato, propedeutica alla cessione a Credit Agricole Italia. Contestualmente è stato azzerato l'investimento AFS in Cassa di Risparmio di Cesena con un impatto a conto economico di 2,1 milioni.

Quanto ai dati patrimoniali, il totale attivo è in crescita rispetto a giugno 2017 (70,8 miliardi contro 70,4 miliardi) e mostra una ripresa degli impieghi a fronte dell'avvio dell'ottimizzazione della liquidità e del costo raccolta:

- ◆ gli impieghi aumentano dell'1,4% prevalentemente per la ripresa del Wholesale (+3,3%, da 12,8 a 13,3 miliardi) e la buona performance del Consumer (+1,2%, da 11,8 a 11,9 miliardi). Pressoché invariati i mutui ipotecari e gli impieghi a favore della clientela private. Nel trimestre gli erogati sono in forte crescita, in parte controbilanciati dal persistere di rimborsi anticipati: Wholesale 1.959,8 milioni (+32% rispetto allo scorso anno), Consumer Banking (1.630 milioni, +9,1%), Specialty (976 milioni, +23,5%), mutui ipotecari (310,1 milioni, +33,4%). L'asset quality si conferma eccellente ed in ulteriore miglioramento: le attività deteriorate nette flettono da 940,5 a 928,4 milioni con un'incidenza sul totale degli impieghi in calo dal 2,5% al 2,4% e un tasso di copertura pressoché invariato (54,7% contro 54,6%). Le sofferenze nette saldano in 156,8 milioni e rappresentano lo 0,40% (0,41%) del totale impieghi. Alla voce non concorrono gli

Sezione B — Emittente

impieghi NPL acquisiti da MBCredit Solutions, il cui stock nel trimestre è rimasto pressochè stabile a 135,2 milioni;

- ◆ la raccolta cala da 49,1 a 48,5 miliardi principalmente per il rimborso del primo programma T-LTRO (1,5 miliardi). I depositi del Wealth Management sono stabili a 17,8 miliardi (lieve calo dei depositi CheBanca! da 13,4 a 13,2 miliardi controbilanciati dall'aumento dei depositi del Private Banking da 4,5 a 4,6 miliardi). Per contro aumenta da 19,3 a 20,2 miliardi la raccolta cartolare a seguito di un'emissione benchmark di 750 milioni e di altri collocamenti per circa 0,7 miliardi a fronte di rimborsi e riacquisti netti per 0,6 miliardi. Nel corso del trimestre il costo del funding di Gruppo è sceso di circa 10bps (a 90bps, in termini di spread vs Eur3M), per la minore onerosità della raccolta cartolare e dei depositi CheBanca!;
- ◆ le obbligazioni del banking book calano da 8,4 a 8 miliardi per la riduzione delle consistenze di titoli di stato italiani (da 3,3 a 3 miliardi). Anche gli impieghi di tesoreria si riducono da 7,3 a 6,8 miliardi per i minori depositi presso BCE (da 1,3 a 1 miliardo);
- ◆ le masse gestite nel Wealth Management, inclusa la raccolta retail scendono da 59,9 a 57,2 miliardi per l'estinzione di alcuni mandati (AUC) a bassa marginalità di Cairn Capital; gli attivi gestiti/amministrati salgono lievemente da 30 a 30,3 miliardi e sono ripartiti tra Private Banking (da 22,9 a 23,1 miliardi) e la componente Affluent & Premier di CheBanca! (da 7,1 a 7,2 miliardi).
- ◆ gli indici patrimoniali al 30 settembre 2017, si confermano ai livelli elevati dello scorso giugno, ed in progresso di circa 120bps rispetto a settembre 2016, scontando un lieve incremento degli attivi ponderati nel trimestre (da 52,7 a 52,8 miliardi):
 - ◆ Phase in: Common Equity Tier 1 ratio al 13,30% e il Total Capital ratio al 16,74%;
 - ◆ Fully phased: Common Equity Tier 1 ratio al 13,47% e il Total Capital ratio al 16,97%.

Tabella 9
Conto economico consolidato riclassificato

Gruppo Mediobanca (€ milioni)	3 mesi	3 mesi	Var. %
	30/09/2016	30/09/2017	
Margine di interesse	314,2	331,7	5,6%
Proventi di tesoreria	31,8	38,7	21,7%
Commissioni ed altri proventi netti	106,0	138,3	30,5%
Valorizzazione equity method	78,1	89,7	14,9%
Margine di intermediazione	530,1	598,4	12,9%
Costi del personale	(107,3)	(129,9)	21,1%
Spese amministrative	(105,3)	(125,8)	19,5%
Costi di struttura	(212,6)	(255,7)	20,3%
Utili/(perdite) da cessione azioni AFS	112,0	89,4	-20,2%

Sezione B — Emittente

(Rettifiche)/riprese di valore nette su crediti	(90,6)	(54,6)	-39,7%
(Rettifiche)/riprese di valore nette su altre	(5,9)	(1,3)	-78,0%
Altri utili/(perdite)	(4,8)	(5,1)	6,3%
Risultato lordo	328,2	371,1	13,1%
Imposte sul reddito	(56,7)	(69,1)	21,9%
Risultato di pertinenza di terzi	(0,8)	(1,1)	37,5%
Utile netto	270,7	300,9	11,2%

Tabella 10
Stato patrimoniale consolidato riclassificato

Gruppo Mediobanca (€ milioni)	30/09/2016	30/06/2017	30/09/2017
Attivo			
Attività finanziarie di negoziazione	9.937,2	7.833,9	8.304,5
Impieghi di tesoreria	10.238,3	9.435,1	9.459,9
Titoli di capitale AFS	693,5	786,1	506,9
Titoli banking book	9.076,5	8.357,7	8.005,1
Impieghi a clientela	36.768,3	38.190,9	38.716,0
Corporate	13.669,2	12.840,0	13.262,3
Specialty Finance	1.011,9	1.641,0	1.597,3
Credito al consumo	11.068,8	11.750,3	11.892,9
Mutui residenziali	7.508,5	7.513,2	7.568,0
Private banking	1.058,3	2.172,9	2.177,4
Leasing	2.451,5	2.273,5	2.218,1
Titoli d'investimento	3.294,0	3.036,5	3.120,2
Attività materiali e immateriali	754,0	857,8	856,0
Altre attività	2.549,4	1.947,5	1.848,2
Totale attivo	73.311,2	70.445,5	70.816,8
Passivo			
Raccolta	50.173,7	49.120,6	48.519,7
Obbligazioni MB	20.807,6	19.301,5	20.168,0
Depositi retail	13.779,9	13.353,3	13.173,5
Depositi private banking	3.014,4	4.482,0	4.594,6
BCE	5.512,0	5.854,1	4.349,3
Interbancario e altro	7.059,8	6.129,7	6.234,3
Raccolta di tesoreria	4.418,9	4.037,2	4.248,6
Passività finanziarie di negoziazione	7.496,2	5.920,6	6.710,0
Altre passività	2.118,1	1.919,9	1.998,4
Fondi del passivo	183,1	255,6	241,6
Patrimonio netto	8.921,2	9.191,6	9.098,5
Patrimonio di terzi	90,2	82,7	84,0
Risultato di esercizio	270,7	750,2	300,9
Totale passivo	73.311,2	70.445,5	70.816,8
Patrimonio di base	6.561,2	7.017,3	7.029,7
Patrimonio di vigilanza	8.515,4	8.879,0	8.845,8
Attività a rischio ponderate	54.247,3	52.708,2	52.839,7

Tabella 11
Indici (%) e dati per azione (€)

Gruppo Mediobanca	30/09/2016	30/06/2017	30/09/2017
Totale attivo / Patrimonio netto	8,2	7,7	7,8
Impieghi a clientela / Depositi a clientela	0,7	0,8	0,8
Patrimonio di base/attività di rischio ponderate	12,1	13,3	13,3

Sezione B — Emittente

Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate	15,7	16,9	16,7
Rating S&P	BBB-	BBB-	BBB-
Rating Fitch	BBB+	BBB	BBB
Costi / Ricavi	40,1	46,6	42,7
Sofferenze nette / Impieghi	0,5	0,4	0,4
Utile per azione	0,31	0,85	0,34
Patrimonio netto per azione	10,2	10,0	10,2
Dividendo per azione		0,37	
N. di azioni in circolazione (mln)	871,0	881,2	881,2

Successivamente alla data del 30 giugno 2017 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Successivamente alle ultime informazioni finanziarie (bilancio consolidato al 30 giugno 2017), non sono intervenuti cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Mediobanca o delle altre società facenti parte del Gruppo.

B.13 Fatti recenti relativi all'emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 giugno 2017, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

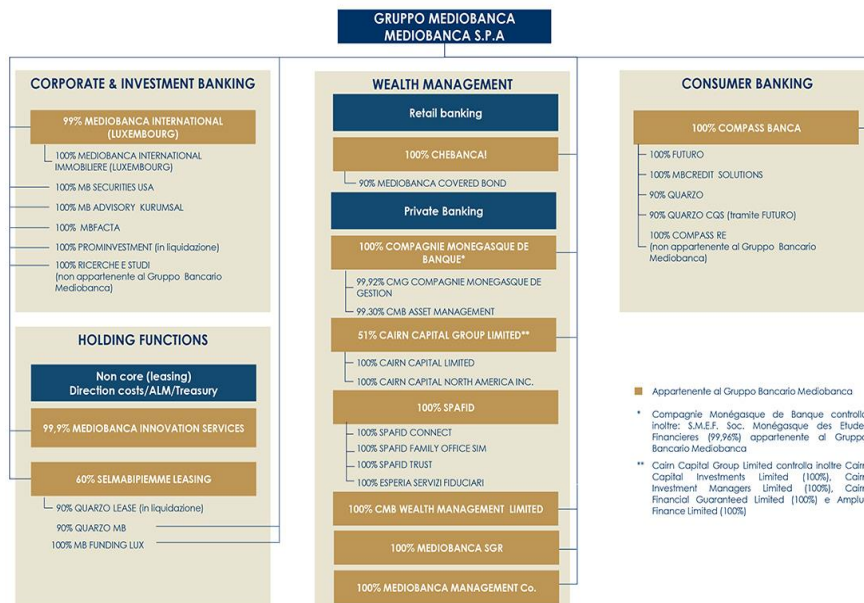
B.14 Descrizione del Gruppo Mediobanca

Il Gruppo Mediobanca è attivo nel *Corporate* ed *Investment Banking* (CIB) dove confluiscono le attività di *Wholesale Banking* e di *leasing*, nel *Principal Investing* (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel *Retail* e *Private Banking* (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di *retail banking* e di *private banking*. Al 30 giugno 2017, Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 7,6 miliardi.

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento

Sezione B — Emittente



B.15 Principali Attività dell' Emittente

Oggetto della società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell' Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB/A-2" (reso noto al mercato in data 31 ottobre) e **FitchRatings** ha assegnato a Mediobanca il rating BBB/F2 (ultima pubblicazione del report 31 maggio 2017) - si veda il sito www.mediobanca.it (<https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/rating.html>).

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell' ultimo giudizio (rating action)
S&P's	A-2	BBB	Stabile	31 ottobre 2017
FitchRatings	F2	BBB	• Stabile	27 aprile 2017

Con riferimento in particolare all'ultima *rating action* del 27 aprile 2017, FitchRatings ha precisato che la riduzione del rating a lungo termine assegnato all'Emittente (da BBB+ all'attuale BBB) faceva seguito prevalentemente al declassamento del rating di lungo

Sezione B — Emittente

termine del debito sovrano dell'Italia, portato anch'esso da "BBB+" a "BBB", in data 21 aprile 2017.

L'ultima *rating action* di Standard&Poor's è del 31 ottobre 2017 e ha modificato il rating sul debito a lungo termine della Banca che passa da "BBB-" a "BBB" e il rating sul debito a breve passa da "A-3" a "A-2" con *outlook* confermato a stabile. L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche [delle Obbligazioni Zero Coupon (senza cedola) [con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente] [e] [dell'obbligazionista]] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso [con eventuale facoltà di rimborso anticipato [a favore dell'Emittente][e][dell'obbligazionista]]] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile [con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente] [e][dell'obbligazionista]] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (*floor*)] [e][Tasso Massimo (*cap*)], delle Obbligazioni a Tasso Misto [*Fix to Floater*] [*Floater to Fix*] [con [Tasso Minimo (*floor*)] [e] [Tasso Massimo (*cap*)], e delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down [con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista].

[I titoli [offerti][e][quotati] sono Obbligazioni *senior Zero Coupon* che non prevedono la corresponsione di interessi periodici. L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle Obbligazioni.] [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente][agli obbligazionisti] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato].

[I titoli [offerti][e][quotati] sono Obbligazioni a Tasso Fisso [con eventuale facoltà di rimborso anticipato [a favore dell'Emittente][e][dell'obbligazionista], *senior* e saranno fruttifere di interessi predeterminati a tasso fisso costante pagabili [mensilmente][trimestralmente][semestralmente][annualmente]/[●] [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente stesso][agli obbligazionisti] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato].

[I titoli [offerti] [e] [quotati] sono Obbligazioni a Tasso Variabile [con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente][e][dell'obbligazionista] [con Tasso Minimo (*floor*)][e][Tasso Massimo (*cap*)], *senior* e saranno fruttifere di

Sezione C – Strumenti finanziari

interessi ad un tasso variabile, pagabile [mensilmente] [trimestralmente] [semestralmente] [annualmente] / [●] legato all'andamento del parametro di indicizzazione [moltiplicato per il fattore di partecipazione] [[aumentato] [ridotto] di un margine (*spread*) [costante per tutta la durata del prestito] [che potrà variare] così come definito/i di seguito e al/i paragrafo/i [●], [●] e [●] delle Condizioni Definitive.] [E' inoltre previsto un [tasso massimo, (*cap*)] [e] [tasso minimo, (*floor*)] per la/e cedola/e variabile/i, [che [resterà/anno costante/i] [potrà/anno variare] [di anno in anno.] [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente] [agli obbligazionisti] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato.]

I titoli [offerti] [e] [quotati] sono Obbligazioni a Tasso Misto [*Fix to Floater*] [*Floater to Fix*] [con [Tasso Minimo (*floor*)] [e] [Tasso Massimo (*cap*)], *senior* e saranno fruttifere di interessi per il/i [primo anno/[●]] ad un [tasso fisso [crescente] [decescente] [con sviluppo variabile]]/[variabile] pagabile [mensilmente] [trimestralmente] [semestralmente] [annualmente] / [●] e successivamente, per il restante periodo di interessi, ovvero [●] ad un tasso [variabile/fisso [crescente] [decescente] [con sviluppo variabile]/variabile]] [legato all'andamento del parametro di indicizzazione] [moltiplicato per un fattore di partecipazione] [e] [[aumentato] [ridotto] di un margine (*spread*) [costante per tutta la durata del Prestito] [che potrà variare] così come definito/i di seguito e al/i paragrafo/i [●], [●] e [●] delle Condizioni Definitive]. [E' inoltre previsto un [tasso massimo (il "**Tasso Massimo**") (*cap*)] [e] [tasso minimo (il "**Tasso Minimo**") (*floor*)] per la/e Cedola/e Variabile/i, [che [resterà/anno costante/i] [potrà/anno variare] [di anno in anno.]

I titoli [offerti] [e] [quotati] sono Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down [con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista], *senior* e saranno fruttifere di interessi predeterminati a tasso fisso [crescente] [decescente] (il "**Tasso Fisso Step Up**" e il "**Tasso Fisso Step Down**") pagabili [mensilmente] [trimestralmente] [semestralmente] [annualmente] / [●]. Il tasso d'interesse fisso è [crescente] [decescente] per l'intera durata delle Obbligazioni.

Tali interessi saranno pagabili in via posticipata alle date di pagamento interessi. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di scadenza/[●].

[E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente stesso] [agli obbligazionisti] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato.]

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) [o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni] è [●].

Inoltre con riferimento alla disciplina del bail-in si rinvia al successivo elemento D.3 Fattore di Rischio "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" della presente Nota di Sintesi.

Sezione C – Strumenti finanziari

C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	Le Obbligazioni sono emesse e denominate [in Euro] [nella valuta [•]].
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art 83-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-<i>quinquies</i> del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni. Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.
C.8	Diritti connessi agli Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking	Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente: ◆ il diritto al rimborso a scadenza del 100%/[•] del valore nominale unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cfr. Sez. D3 "<i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</i>"); ◆ [nonché degli interessi (impliciti) maturati – per le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>]; ◆ [nonché delle cedole fisse, calcolate applicando al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato – per le Obbligazioni a Tasso Fisso]; ◆ [nonché delle cedole variabili, calcolate applicando al Valore Nominale Unitario un tasso di interesse variabile legato all'andamento di un Parametro di Indicizzazione prescelto [che potrebbe essere aumentato o diminuito di uno Margine, nel caso in cui assumano un valore non inferiore allo zero, – per le Obbligazioni a Tasso Variabile]; ◆ [nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore non inferiore allo zero, [e del Tasso Minimo, calcolato applicando il tasso di interesse minimo predeterminato corrisposto in ogni caso all'investitore] per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (<i>floor</i>) e/o Tasso Massimo (<i>cap</i>)]. Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Sezione C – Strumenti finanziari

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale investito e degli [eventuali] interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni [e, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), il pagamento delle cedole,] non sono assistite da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita con i D.Lgs 180 e 181 del 16 novembre 2015, individua gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail – in*" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Sezione C – Strumenti finanziari

♦ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
♦ CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier I)	
♦ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
♦ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		
♦ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
♦ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca ▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁴	

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentant e degli obbligazionisti

Tasso di interesse

[Le Obbligazioni Zero Coupon, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole). L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle obbligazioni. [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato (in capo [all'Emittente])[agli obbligazionisti] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato [●].]

[Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno fruttifere di Interessi a Tasso Fisso pari a [●] annuo lordo ([●] al netto dell'aliquota fiscale vigente pari al [●]). Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni a Tasso Fisso. Tali Interessi a Tasso Fisso saranno corrisposti su base [mensile][trimestrale][semestrale][annuale]/[●], in via posticipata alle date di pagamento interessi fissi del [●] [a partire dal [[●] fino al [●]]. [La data di scadenza delle Obbligazioni coincide con la Data di Pagamento Interessi Fissi del [●]] [E' inoltre prevista la facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente][agli obbligazionisti] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato del [●].]

4) Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.

Sezione C – Strumenti finanziari

[Le Obbligazioni [a Tasso Variabile] [a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (*floor*)] [e] [con Tasso Massimo (*cap*)] saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione] [[aumentato] [ridotto] [di un Margine (*spread*), che [resterà costante per tutta la durata del prestito] [potrà variare] secondo quanto di seguito indicato]]. Tali Interessi a Tasso Variabile saranno corrisposti su base [mensile][trimestrale][semestrale][annuale]/[●] in via posticipata alla data di pagamento degli Interessi Variabili del [●][a partire dal [[●]fino al [●]]. [La Data di Scadenza delle Obbligazioni a Tasso Variabile coincide Data di Pagamento Interessi Variabili del [●].] [E' inoltre prevista la facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente][agli obbligazionisti] esercitabile alla/e data/e di rimborso anticipato del [●]].

[E' inoltre previsto un [Tasso Massimo (c.d. **cap**) pari a [●]] [e] [un Tasso Minimo (c.d. **floor**) pari a [●]] per il calcolo della/e Cedola/e Variabile/i, che [resterà/anno costante/i per tutta la durata in cui le obbligazioni fruttano interessi a tasso variabile][potrà/anno variare in misura pari a [●]].

[Le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater To Fix) [con Tasso Minimo (*floor*)] [e] [Tasso Massimo (*cap*)] saranno fruttifere di interessi a [tasso fisso [crescente][decescente][con sviluppo variabile]/[variabile], a partire dalla data di godimento e per il/i [primo anno/[●]], e successivamente [per il restante periodo di interesse]a [tasso variabile]/[tasso fisso [crescente][decescente][con sviluppo variabile]] sulla base di quanto di seguito indicato.

Le Obbligazioni, per la parte a tasso fisso, alla/e data/e di pagamento interessi fissi ovvero il [●][di ogni anno][a partire dal [[●] fino al [●]] corrisponderanno in via posticipata un tasso di interesse fisso lordo annuo pari a [●] ([●] al netto dell'aliquota fiscale vigente pari al [●]) del Valore Nominale Unitario. Le Obbligazioni, per la parte a tasso variabile, [a partire dalla/alla] data di pagamento interessi variabili del [●](inclusa) [e per ciascuna Data di Pagamento Interessi Variabili,] [ovvero il [●][di ogni anno][a partire dal [[●] e fino al [●]] corrisponderanno in via posticipata un tasso di interesse variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione [moltiplicato per un Fattore di Partecipazione] [[aumentato] [ridotto] di un Margine (*spread*)], [che] [resterà costante per tutta la durata in cui le Obbligazioni fruttano un Tasso di Interesse Variabile] [potrà variare in misura pari a [●].]

[E' inoltre previsto un [Tasso Massimo (c.d. **cap**) pari a [●]] [e] [un Tasso Minimo (c.d. **floor**) pari a [●]] per il calcolo della Cedola Variabile, che [resterà/anno costante/i per tutta la durata in cui le Obbligazioni fruttano un tasso di Interesse Variabile][potrà/anno variare in misura pari a [●]].

[Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down saranno fruttifere di interessi fissi [crescenti][decescenti] ad un tasso per ciascun periodo di interesse pari a [●] annuo lordo ([●] al netto dell'aliquota

Sezione C – Strumenti finanziari

fiscale vigente pari al [•]). Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità di [•], alle date di pagamento interessi del [•]. Il tasso d'interesse è crescente/decrecente per l'intera durata delle Obbligazioni].

Fattore di Partecipazione

Il Fattore di Partecipazione, con riferimento al calcolo della Cedola Variabile, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato al Parametro di Indicizzazione ed è pari [•].]

Margine

Il Margine sta ad indicare un valore percentuale applicabile al Parametro di indicizzazione ed è pari a [•] [alla/e Data/e di Pagamento Interessi Variabili [•]]

Si rappresenta che il valore della Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero o, laddove presenti, inferiore al Tasso Minimo (floor) e/o superiore al Tasso massimo (cap).]

Data di Emissione e Data di Godimento

La data di emissione è [•]. La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi è [•].

Parametro di Indicizzazione

Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d'interesse [di breve, medio o lungo termine] cui sono indicizzate le Cedole Variabili.

Tale tasso è rappresentato da [BOT con scadenza [mensile][trimestrale] [semestrale][annuale]] [EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [USD LIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del USD LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale][GBP LIBOR su base 365 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del GBP LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [EONIA][RENDISTATO] [il tasso swap [a breve][medio][lungo] termine dei paesi delle Valute di Denominazione][tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE][il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine)] [il tasso BCE]. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le "Date di Rilevazione") di seguito indicate e secondo le seguenti modalità [•].

Scadenza del prestito

La data di scadenza delle Obbligazioni è [•], data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente] o [agli obbligazionisti]]

Tasso di rendimento

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni Zero Coupon, calcolato alla Data di Emissione, sarà pari al tasso di interesse che uguaglierà

Sezione C – Strumenti finanziari

il Prezzo di Emissione e il valore attuale del Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni. Il tasso di interesse lordo implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon sarà rappresentato dalla differenza fra il Prezzo di Rimborso a scadenza pari a $[\bullet]\%$ del Valore Nominale Unitario ed il Prezzo di Emissione pari a $[\bullet]\%$ del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni e costituisce la base di calcolo per determinare il rendimento effettivo a scadenza.

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni Zero Coupon è $[\bullet]$ $[\bullet]$ al netto dell'aliquota fiscale vigente alla Data di Emissione pari al $[\bullet]$

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Fisso, alla Data di Emissione, è calcolato considerando [le Cedole Fisse lorde annue ed è pari a $[\bullet]$] [Il tasso di rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni a Tasso Fisso è $[\bullet]$ $[\bullet]$ al netto dell'aliquota fiscale vigente alla Data di Emissione pari a $[\bullet]$]

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, alla Data di Emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino alla Data di Scadenza, è calcolato considerando [le Cedole Variabili calcolate secondo le seguenti modalità $[\bullet]$]

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (*floor*) $[\bullet]$ [e] Tasso Massimo (*cap*) $[\bullet]$, alla Data di Emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino alla Data di Scadenza, è calcolato considerando [le Cedole Variabili calcolate secondo le modalità $[\bullet]$]

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Misto, alla Data di Emissione, è calcolato considerando [la/e Cedola/e Fissa/e] [le Cedole Variabili calcolate secondo le modalità di seguito indicate] [e] [tenendo presente che queste ultime indipendentemente dall'andamento del parametro a cui risultano essere indicizzate non saranno inferiori, laddove previsto, al Tasso Minimo e/o superiori, laddove previsto, al Tasso Massimo.]]

[L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso pari a $[\bullet]$ e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi $[\bullet]$.]

[L'ammontare di ciascuna Cedola Variabile, per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario, al lordo di ogni tassa e imposta, sarà calcolato nel modo seguente:

Cedola Variabile= Valore Nominale Unitario moltiplicato per Tasso di Interesse Variabile dove il Tasso di Interesse Variabile, che sarà espresso mediante una formula, sarà calcolato moltiplicando il Fattore di Partecipazione per il Parametro di Indicizzazione scelto eventualmente maggiorato o diminuito di un margine. Si sottolinea che, essendo le Cedole Variabili dipendenti dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, non sarà possibile determinare alla

Sezione C – Strumenti finanziari

Data di Emissione il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile ma solo procedere ad una stima del medesimo sulla base di ipotesi circa l'andamento del Parametro di Indicizzazione. [Ipotizzando che venga corrisposto per tutta la durata di vita del Prestito, oltre alla/e Cedola/e Fissa/e, anche il Tasso Minimo - ed un Prezzo di Emissione pari al 100% -, il rendimento minimo delle Obbligazioni a scadenza risulterebbe pari a [•] lordo ([•] al netto della ritenuta fiscale vigente pari al [•])]

Il metodo utilizzato per il calcolo del rendimento è quello del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta sulla base del Prezzo di Emissione o dell'ipotetico prezzo di mercato del titolo nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.]

[Il rendimento delle Obbligazioni A Tasso Fisso Step Up/Step Down, alla data di emissione e ipotizzando di mantenere le Obbligazioni fino alla Data di Scadenza, è calcolato considerando il prezzo di emissione e le cedole fisse indicate nelle Condizioni Definitive pari a [•].

L'importo di ciascuna cedola per ogni Obbligazione di valore nominale unitario è pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il valore nominale unitario e (B) il tasso di interesse indicato per il relativo Periodo di Interessi pari a [•] e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi indicata per il relativo periodo di interessi pari a [•].

Il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni emesse (sia al lordo che al netto dell'aliquota fiscale vigente alla loro Data d'Emissione) è pari a [•].]

Rappresentante degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

Inoltre con riferimento alla disciplina del bail-in si rinvia al successivo elemento D.3 Fattore di Rischio "Rischio connesso all'utilizzo del bail in" della presente Nota di Sintesi.

C.10 Componente derivativa

[Non prevista]

[La componente derivativa delle Obbligazioni a Tasso Variabile con [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] è rappresentata [da un'opzione *call* relativa al Tasso Massimo venduta dall'investitore all'Emittente] [e] [da un'opzione *put* relativa al Tasso Minimo venduta dall'Emittente all'investitore.]

C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

[[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] ha richiesto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni segmento [DomesticMOT][EuroMOT]/[•].]

[Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [•] del [•], ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni segmento

Sezione C – Strumenti finanziari

[DomesticMOT][EuroMOT]/[•].]

[Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.]

[[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] ha richiesto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [EuroTLX]/[•] e gestito da [•].]

[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] si è impegnato a richiedere entro [•] [successivi alla chiusura del periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**)], l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [EuroTLX]/[•] e gestito da [•].]

[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] agirà in qualità di [market maker]/specialist/ [•] sul mercato .]

[L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o presso altri sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.]

Sezione D – Rischi

D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

I. Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

1) Rischio di mercato

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le *sensitivity* (c.d. "greche") a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, *spread* creditizi, inflazione, volatilità); il *Value-at-Risk*, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il risk appetite della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori *ad hoc* per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici

Sezione D – Rischi

azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali. Sulle fluttuazioni influiscono anche i ridotti livelli dell'attività di mercato di tutto il mondo, i quali hanno tra l'altro riflessi sulla portata, il numero e i tempi dei mandati nel settore dell'investment banking, sulle attività di brokeraggio e sulle commissioni di intermediazione.

2) Rischio connesso alle esposizioni sovrane

Un ulteriore rischio di mercato si sostanzia nella diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni che potrebbero comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi. Al 30 giugno 2017 la percentuale di incidenza delle esposizioni in Titoli Governativi sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari al 33,7%, , i Titoli Sovrani Italia rappresentano il 25,9% e i Titoli Sovrani Germania il 4,8%.

Per maggiori dettagli si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi.

3) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

4) Rischio di liquidità dell'Emittente

Nel caso in cui l'estrema volatilità sperimentata dai mercati domestici ed internazionali nei mesi recenti dovesse continuare anche in futuro, la liquidità dell'Emittente potrebbe esserne condizionata.

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (*market liquidity risk*).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di

Sezione D – Rischi

ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità.

Con riferimento agli specifici indicatori di liquidità si rappresenta che al 30 giugno 2016 il "rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione" (*Loan to deposit ratio*) è pari al 95%.

Dal 30 giugno 2014 è attiva la segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - "LCR") e al prospetto di liquidità di medio/lungo termine (*Stable Funding* - "SF") senza rilevare particolari criticità. Dalla segnalazione del 30 settembre 2016 è adottato un nuovo schema di segnalazione dell'indice di copertura della liquidità introdotto dal Regolamento delegato 61/2015. A partire da aprile 2016 il gruppo Mediobanca segnala le metriche aggiuntive per il controllo della liquidità (*additional liquidity monitoring metrics* - "ALMM").

Al 30 giugno 2017 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea III risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%) e rispettivamente pari a 245% e 113%.

Per maggiori dettagli si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi.

5) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Per maggiori informazioni sui coefficienti patrimoniali e gli indicatori di rischio di credito si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi.

Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e

Sezione D – Rischi

al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato. Il gruppo si è dotato di tutte le procedure di presidio delle posizioni creditizie volte a prevenire il deterioramento del merito di credito attraverso un costante monitoraggio delle posizioni ed in particolare ad un rigoroso processo di amministrazione dei crediti con andamento irregolare facendo ricorso a tutti gli strumenti di recupero soprattutto nell'area retail.

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischio creditizio dell'emittente, su base consolidata relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016 in un confronto con i dati medi di sistema al 31 dicembre 2016, al 30 giugno 2016 e al 31 dicembre 2015 pubblicati da Banca d'Italia (l'Emittente chiude i propri esercizi al mese di giugno).

Indicatori di rischio creditizio *

Indicatori	30-giu-16 (%)	Dati di sistema al 30 – giu 15 (%)**	Dati di sistema al 30 – giu 16 (%)*****	30-giu-17 (%)	Dati di sistema al 31 – dic 16 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,7%	9,5%	10,8%	1,66%	10,9%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,7%	4,8%***	4,9%-	0,76%	4,4%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,9%	17,7%	17,9%	5,55%	17,6%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	2,9%	10,8%***	10,5%-	2,82%	9,4%
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,6%	58,6%	58,8%	70,24%	63,1%
Rapporto di copertura dei Crediti deteriorati	54,3%	43,4%	46,6%	51,28%	51,7%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,1%	-	-	3,49%	4,4
Costo del rischio****	1,24%	-	-	0,87%	-

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2016, tavola 4.1 pag. 34 e n° 1 di aprile 2017, tavola 2.1 pag. 21 e si riferiscono ai valori relativi alle banche grandi (2015) / banche significative (2016)

*** I dati sono tratti dall'Appendice alla Relazione Annuale di Banca d'Italia e si riferiscono ai valori relativi al totale del sistema al 31 dicembre 2015 (tavola a13.13 pag. 118).

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

***** I dati sono tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 2 del novembre 2016, tavola 4.1 pag. 35 e si riferiscono ai valori relativi alle banche significative (2016).

6) Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale,

Sezione D – Rischi

sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di *disaster recovery*, viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante.

7) Procedimenti giudiziari e arbitrati e verifiche ispettive in corso

Alla data del presente Prospetto di Base, Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Il fondo rischi ed oneri (che al 30 giugno 2017 ammonta a 225.850 milioni di Euro) fronteggia adeguatamente gli eventuali oneri connessi a tutte le cause promosse a carico di Mediobanca e alle società del Gruppo.

Si segnala, inoltre, che nel periodo dal 25 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione da parte della Banca d'Italia - nell'ambito della vigilanza della BCE - relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza (*internal and external reporting*).

Quanto all'ispezione della Banca d'Italia/BCE, la stessa non ha comportato l'apertura di alcun procedimento sanzionatorio e in ragione delle raccomandazioni formalizzate con lettera del 2 dicembre 2016 (*recommendations*) Mediobanca ha definito un piano di attività volto al superamento e miglioramento di tali aspetti (inviato il 28 dicembre 2016), pressoché interamente implementato, avendone dato regolare resoconto alla BCE.

8) Rischi connessi al Piano Strategico relativo al triennio 2016-2019

In data 16 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione

Sezione D – Rischi

dell'Emittente ha approvato il Piano Strategico 2016-2019 ("**Piano Strategico**") – illustrato alla comunità finanziaria in data 17 novembre 2016 – che prevede, tra l'altro, un riposizionamento strategico del Gruppo funzionale a coglierne pienamente il potenziale di valore.

Il Piano Strategico contiene determinati obiettivi da raggiungere entro giugno 2019 (gli "**Obiettivi di Piano**") basati su una crescita delle attività bancarie ad elevata redditività, lo sviluppo della nuova divisione Wealth Management, l'acquisito del controllo totalitario di Banca Esperia e, in generale, un processo di ottimizzazione dell'uso e dell'allocatione del capitale. La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di rispettare gli Obiettivi di Piano dipende da numerose circostanze, alcune delle quali si trovano al di fuori del controllo dell'Emittente, quali ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare, nonché relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire.

Considerato che, alla data del Prospetto di Base, non vi è certezza che le azioni previste dal Piano Strategico trovino completa attuazione, in assenza dei benefici attesi dalla realizzazione degli Obbiettivi di Piano sopra menzionati, i risultati attesi dell'Emittente potrebbero differire, anche in modo significativo, da quelli previsti nel Piano Strategico.

II. *Rischi relativi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo Mediobanca operano*

1) *Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria e alle incertezze del contesto macroeconomico*

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

L'andamento dell'Emittente è altresì influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando prevedibile, allo stato, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute;

Sezione D – Rischi

(d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari.

Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

2) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alla disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della BCE/Banca d'Italia e della Consob. La normativa applicabile alle banche, cui il l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Inoltre, in qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico/quotato, l'Emittente è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla Consob. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un *Common Equity Tier 1 ratio* pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un *Tier 1 Capital ratio* pari almeno all'8,5% e un *Total Capital ratio* pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

In data 14 settembre 2017, BCE ha comunicato al Gruppo, in via preliminare, il risultato della *Supervisory Review and Evaluation Process 2017* (SREP) fissando il limite del CET1 al 7%. Tale livello, invariato rispetto a quello 2016, risulta rispettato essendo al 30 giugno 2017 il CET1 phase-in ratio del Gruppo pari al 13,31% (16,85% il *Total Capital Ratio*).

Il prossimo esercizio di *stress test* è previsto per il primo semestre del 2018 sulla base dei dati al 31 dicembre 2017. L'ultimo esercizio di

Sezione D – Rischi

stress test, condotto sulla base dei dati al 31 dicembre 2015, ha registrato nello scenario avverso al 2018 un impatto sul CET1 di 94 punti base. Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (*Leverage Ratio*) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell'indice in questione. I valori del *Leverage Ratio* del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2017, a regime (col CET1 *fully phased*) e transitorio sono pari rispettivamente a 9,68% e 9,48%.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (*Net Stable Funding Ratio*, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, un valore minimo del 70% nel 2016, un valore minimo dell'80% nel 2017, in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Al 30 giugno 2017 tali indicatori regolamentari sono rispettivamente pari a 245% e 113%. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Nel quadro regolamentare applicabile all'Emittente si segnala in particolare la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita a livello nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive* o "BRRD", o "Direttiva"), che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario

Sezione D – Rischi

nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Inoltre, si segnala che con le Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) del 16 aprile 2014, la già citata BRRD (Direttiva 2014/59/UE) e con l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), grava sugli enti creditizi l'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e di contribuzione al Fondo di risoluzione Bancaria. Al riguardo si precisa che il conto economico dell'esercizio 2016/17 include:

- ◆ 49,6 milioni relativi al contributo straordinario al Fondo di Risoluzione Bancario a favore di Banca Marche, Banca Popolare Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara;
- ◆ 25,3 milioni di contributi ordinari al Fondo di Risoluzione bancario europeo; e
- ◆ 13 milioni per la quota al Fondo tutela dei depositi (DGS) relativa all'anno 2016 ed il primo semestre 2017.

3) .Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"

L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e 2010 con riferimento alla "*classification and measurement*" e nel 2013 con

Sezione D – Rischi

riferimento alla *"hedge accounting"* con ciò completando il progetto di sostituzione dello IAS 39 *"Financial Instruments: Recognition and Measurement"* da parte dello IASB.

Il nuovo IFRS 9 introduce cambiamenti significativi circa:

- I. le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione (*"business model"*) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests);
- II. il nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio *"expected losses"* in luogo dello *"incurred losses"* utilizzato nello IAS 39, che prevede l'applicazione del concetto di perdita attesa *"lifetime"* che potrebbe produrre un'anticipazione e un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in modo particolare con riferimento ai crediti;
- III. l'*"hedge accounting"* nel fissare nuove regole in materia di imputazione delle coperture finanziarie e la connessa verifica della sua efficacia al fine di perseguire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti.

Il nuovo IFRS 9 modifica, tra l'altro, la contabilizzazione del cosiddetto *"own credit"* inteso come le variazioni di fair value delle passività designate in fair value option imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici.

Alla data di efficacia obbligatoria dell'IFRS 9, fissata nel 1° gennaio 2018, è altresì presumibile una revisione delle regole prudenziali per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali dovuti alle perdite attese su crediti. I termini di tale revisione non sono ancora noti alla data del presente documento.

L'entrata in vigore del nuovo principio potrebbe comportare sull'Emittente e sul Gruppo impatti derivanti dall'applicazione del nuovo modello contabile di impairment basato sull'approccio *"expected losses"* con ciò producendo un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate, in particolare crediti verso la clientela.

Il Gruppo Mediobanca applicherà il nuovo principio dal 1 luglio 2018. Per ulteriori informazioni circa il progetto di implementazione dello IFRS 9, si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi e al Fascicolo di Bilancio Consolidato al 30 giugno 2017 (pp. 93 e ss).

D.3 Fattori di rischio relativi alle

1) [Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma che prevedano

Sezione D – Rischi**Obbligazioni emesse**

per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata è quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.]

2) Rischio di credito per il sottoscrittore

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Il sottoscrittore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

3) Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

4) Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita in Italia dai D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avrebbero il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d.

Sezione D – Rischi

Additional Tier 1 Instruments);

- ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

5) Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di emissione e/o di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui la variazione dei tassi di interesse di mercato, la liquidità del secondario e la variazione del merito di credito dell'Emittente, costi e/o commissioni inclusi nel prezzo di emissione.

6) Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Fermo restando il rimborso del 100% del capitale a scadenza, il valore di mercato delle Obbligazioni, durante la vita del titolo, potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione.

7) Rischio di tasso [e di indicizzazione]

Obbligazioni a Tasso Fisso

Il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Fisso potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in caso di vendita prima della scadenza delle obbligazioni. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.]

Obbligazioni Zero Coupon

Il valore di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in

Sezione D – Rischi

caso di vendita prima della scadenza delle obbligazioni. In particolare, poiché le Obbligazioni Zero Coupon sono finanziariamente assimilabili a delle obbligazioni a tasso fisso, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon.]

Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Massimo (*cap*), in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe assumere anche valori negativi) potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione stessa fino ad un valore pari a zero. Le cedole non potranno in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. [Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*floor*) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo].

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato in quanto le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e sui rendimenti delle Obbligazioni nel caso di vendita prima della scadenza delle Obbligazioni.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione (anche con valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero. Le cedole non potranno in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. [Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*floor*) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo]

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato in quanto le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e sui rendimenti delle Obbligazioni nel caso di vendita prima della scadenza delle obbligazioni.]

8) [Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili]

Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere un fattore di partecipazione inferiore al 100% applicato al Parametro di Indicizzazione. In tal caso, laddove si applichi un fattore di partecipazione inferiore al 100%, l'investitore parteciperà

Sezione D – Rischi

all'eventuale apprezzamento del Parametro di Indicizzazione solo parzialmente. Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile in cui le cedole Variabili siano determinate con riferimento al medesimo Parametro di Indicizzazione ma considerato per intero. In altri termini, il rendimento ottenuto dagli investitori sarà tanto minore quanto più è ridotta la percentuale rispetto al 100% del fattore di partecipazione applicato al parametro di indicizzazione.]

9) [Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente]

La presenza di una clausola di rimborso anticipato [delle Obbligazioni Zero Coupon,] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile], [delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista] ad opzione dell'Emittente, può incidere negativamente sul valore di mercato [delle Obbligazioni Zero Coupon] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista].

10) [Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili]

Laddove sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del Parametro di Indicizzazione (nello specifico, aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (cap). Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.]

[Inoltre il Tasso Massimo (cap) e/o il Tasso Minimo (floor) non sono costanti per tutte le Cedole Variabili. L'investitore nelle Obbligazioni è pertanto esposto, per le Cedole Variabili che prevedono un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo inferiore ad altre Cedole Variabili, al rischio di una minore protezione e/o di un minor beneficio, per tali Cedole Variabili, rispetto all'andamento del Parametro di Indicizzazione.]

11) Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

12) [Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni]

Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta

Sezione D – Rischi

estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e sul valore di mercato delle Obbligazioni.]

13) Rischio di liquidità

Sebbene l'Emittente assicuri la negoziazione dei titoli - sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato, o su un sistema multilaterale di negoziazione, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido, nonostante l'emittente si impegni altresì ad operare (o a nominare un soggetto terzo che operi) come *market maker/liquidity provider* su tali mercati. Si segnala in particolare che l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, prezzo che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

14) Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente [ovvero delle Obbligazioni]

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente [o alle Obbligazioni] potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

15) [Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni]

La mancata assegnazione di un rating agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.]

16) Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni.

17) Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

18) Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Al ricorrere di circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo l'Emittente potrebbe revocare l'offerta, se ancora non iniziata, ovvero ritirarla in tutto o in parte. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di

Sezione D – Rischi

beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

19) [Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta]

Con riferimento all' offerta sono previste talune limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni; ovvero le Obbligazioni possono essere sottoscritte: [(i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela]. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire all'offerta ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.]

20) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione]

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.]

21) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione]

In relazione all'offerta, sono previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione pari a [•]. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.]

22) Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto, che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

23) Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza sul mercato secondario, il prezzo di vendita potrebbe subire una decurtazione a fronte di un predefinito costo di negoziazione.

24) [Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione]

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le Obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo

Sezione D – Rischi

e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.]

25) [[Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e quello di [Responsabile del Collocamento] [market maker] [specialist] [o similare]] e [rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni]

L'Emittente opera quale [Responsabile del Collocamento] [market maker] [specialist] o [ruolo similare] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e [Responsabile del Collocamento] [market maker] [specialist] [o ruolo similare] potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/I soggetto/i incaricato/i del collocamento [e/o] [il Responsabile del Collocamento] potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, in quanto, a fronte dell'attività di collocamento [e/o] [di coordinamento del consorzio di collocamento], viene percepita una commissione di collocamento [e/o] [di strutturazione][e/o][di direzione e coordinamento] [e/o][connessa alla prestazione, rispetto al collocamento, della garanzia di accollo o rilievo [parziale] delle Obbligazioni [o di buon esito [parziale]], della singola offerta].]

26) [Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile]

Le Obbligazioni a Tasso Variabile] [le Obbligazioni a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (*floor*)] [e] [Tasso Massimo (*cap*)] prevedono che il Parametro di Indicizzazione per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo Margine (*spread*). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale Margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al Parametro di Indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun Margine negativo.]

27) [Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile]

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.]

28) [Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Obbligazioni a Tasso Variabile]

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.]

29) Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche

Sezione D – Rischi

sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

30) Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

Sezione E – Offerta

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto dell'emissione è finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta

L'ammontare nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta è pari a [•] e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è pari a [•].

[Il soggetto che agirà in qualità di Responsabile del Collocamento è [•] e il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento è/sono [•]. [Le condizioni, termini e modalità di collocamento sono [•].]

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i [[esclusivamente] presso le proprie sedi e dipendenze a decorrere dal [•](incluso) al [•](incluso)] [e] [fuori sede dal [•] al [•] tramite promotori finanziari] [e] [dal [•] al [•] mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza [•]].

L'Emittente [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] potrà/anno [procedere alla proroga][, al ricorrere di un ragionevole motivo,] [procedere alla chiusura anticipata] del Periodo di Offerta [stabilendo ulteriori date di regolamento] dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [•] [e] [del Responsabile del Collocamento [•]] [e][del/i Collocatore/i [•]] e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso il/i Collocatore/i. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.]

[Le domande di adesione alla singola offerta raccolte fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata nelle mani del promotore finanziario a ciò delegato ex art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.]

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate dai clienti del Collocatore a distanza mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del sito internet del Collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate dai clienti del Collocatore a distanza per via telefonica, potranno aderire alla singola offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

[Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.]

[L'offerta delle Obbligazioni è soggetta alle seguenti limitazioni e/o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni:

- ◆ il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco"; e/o
- ◆ l' emissione è riservata alla sola nuova clientela; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali [•]; e/o
- ◆ il sottoscrittore dovrà procedere all'apertura di un conto corrente e/o di custodia titoli presso [•]; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che siano residenti in [•].]

[L'offerta delle Obbligazioni non è soggetta o subordinata ad alcuna condizione o limitazione.]

E.4 Interessi significativi per l'emissione o l'offerta compresi interessi confliggenti

[Non prevista] [L'Emittente opera [quale Responsabile del Collocamento], [market maker][specialist][Collocatore][•] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento, market maker, specialist, Collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]



**E.7 Spese stimate
addebitate
all'investitore
dall'
emittente o
dall'offerente**

[Non prevista][Il Prezzo di Emissione include commissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [[•]% del Valore Nominale Unitario] [Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale Unitario], così ripartite:

[Commissioni di Collocamento pari a [•]% del Valore Nominale Unitario]. [Le Commissioni di Collocamento potrebbero variare in dipendenza dell'Ammontare Nominale Complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [•]] sino ad un massimo del [•].]

[Commissioni [di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] pari a [•]% del Valore Nominale Unitario]. [Le Commissioni di [Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] potrebbero variare in dipendenza dell'Ammontare Nominale Complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [•]] sino ad un massimo del [•].]

[Il valore definitivo [delle Commissioni di Collocamento] [e] [delle Commissioni di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] (che in ogni caso non potranno essere superiori al massimo previsto, pari a [•] complessivo, [e non potranno essere inferiori ad un minimo pari a [•] complessivo)] saranno resi noti tramite avviso entro 5 Giorni Lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta tramite pubblicazione sul sito web dell'Emittente (www.mediobanca.it), [del Responsabile del Collocamento [•] [e] [del Collocatore [•]]];

[Il Prezzo di Emissione non include [Commissioni di Collocamento] [di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] [costi].]

[Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese, o imposte] che attengono alla relazione cliente/intermediario, in aggiunta al Prezzo di Emissione, pari a [•]% del valore nominale ovvero ad Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale.]

[Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]

[Sono previste, in aggiunta al Prezzo di Emissione, ommissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [•]% del Valore Nominale Unitario ovvero ad Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale Unitario/[•]]

[Inoltre, sono previste [commissioni]/[spese], che attengono alla relazione cliente/intermediario, connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] [di un deposito titoli] [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]



Sezione 5 – Documento di Registrazione

Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2017, così come di volta in volta supplementato, deve intendersi incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE. Il Documento di Registrazione è disponibile per la consultazione presso la sede di Mediobanca, Piazzetta Cuccia, 1 20121 – Milano o sul sito di Mediobanca www.mediobanca.it (<https://raccoltaproprietaria.mediobanca.it/it/documenti/index.html>).

Il Documento di Registrazione e i relativi eventuali supplementi sono stati redatti ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 23 novembre 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 129797/17 del 22 novembre 2017.



Sezione 6 – Nota Informativa

1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.



MEDIOBANCA

2. Fattori di Rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi dei Programmi oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ed offerte ai sensi dei Programmi oggetto del presente Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

2.1.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata ed è quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.



MEDIOBANCA

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al documento di registrazione.

2.1.3 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le **"Autorità"**) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.



MEDIOBANCA

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza delle Obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:



MEDIOBANCA

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.1.5 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("**Rischio di mercato**");
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("**Rischio di liquidità**");
- ◆ la presenza di costi/commissioni ("**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**", "**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**" e "**Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario**")
- ◆ variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("**Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero alle Obbligazioni**" e "**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**").

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla data di scadenza che rimane almeno pari al 100% del valore nominale unitario.

2.1.6 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo. Fermo restando il rimborso del 100% del capitale a scadenza, il valore di mercato delle Obbligazioni, durante la vita del titolo, potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione.

2.1.7 Rischio di tasso e di indicizzazione

Obbligazioni a Tasso Fisso

Il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Fisso potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in caso di vendita prima della scadenza delle Obbligazioni. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.



MEDIOBANCA

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Fisso prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Fisso ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni a Tasso Fisso e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Obbligazioni Zero Coupon

Il valore di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni Zero Coupon sono finanziariamente assimilabili a delle obbligazioni a tasso fisso, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni Zero Coupon in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Inoltre poiché le Obbligazioni Zero Coupon possono essere emesse sotto la pari e non pagano cedole periodiche, il loro prezzo tende a subire, in caso di variazione dei tassi di interesse di mercato in corrispondenza di scadenze pari alla vita residua delle Obbligazioni Zero Coupon, fluttuazioni maggiori di quelle che subirebbe il prezzo dei titoli per i quali è previsto un pagamento di cedole periodiche. Generalmente, maggiore è la vita residua delle Obbligazioni Zero Coupon, maggiore è la volatilità del loro prezzo rispetto a quella del prezzo dei titoli aventi scadenza simile ma che pagano cedole periodiche.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni Zero Coupon prima della loro scadenza, il valore di mercato (al netto del rateo di interessi maturato) potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione o di acquisto (al netto del rateo di interessi maturato) delle Obbligazioni Zero Coupon e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*)

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*), in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del parametro di indicizzazione prescelto che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione stessa fino ad un valore pari a zero. La Cedola non potrà in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*Floor*) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, in generale, e del parametro di indicizzazione, in particolare, potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.



MEDIOBANCA

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione ovvero di acquisto delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o all'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Inoltre il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse oltre il *cap*, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*cap*).

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse nel periodo in cui vengono pagate delle cedole fisse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la durata in cui vengono pagate Cedole Fisse.

Il rendimento delle Obbligazioni per il periodo di tempo in cui vengono riconosciute delle cedole variabili è dipendente dall'andamento del parametro di indicizzazione prescelto che può variare nel tempo.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari in generale e del parametro di indicizzazione in particolare potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Inoltre il valore di mercato delle Obbligazioni in presenza di un *cap* e/o di un *floor* potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse oltre il *cap*, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del parametro di indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione (anche con valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero. Le cedole non potranno in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*floor*) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo.



MEDIOBANCA

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

2.1.8 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili

Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere un fattore di partecipazione (il **"Fattore di Partecipazione"**) inferiore al 100% applicato al Parametro di Indicizzazione. In tal caso, laddove si applichi un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, l'investitore parteciperà all'eventuale apprezzamento del Parametro di Indicizzazione solo parzialmente. Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile in cui le Cedole Variabili siano determinate con riferimento al medesimo Parametro di Indicizzazione ma considerato per intero. In altri termini, il rendimento ottenuto dagli investitori sarà tanto minore quanto più è ridotta la percentuale rispetto al 100% del Fattore di Partecipazione applicato al Parametro di Indicizzazione.

2.1.9 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione dell'Emittente e delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso delle Obbligazioni a Tasso Variabile, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni che sono state anticipatamente rimborsate.

Si sottolinea che:

- a) Obbligazioni Zero Coupon/Obbligazioni a Tasso Fisso



MEDIOBANCA

é verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

b) Obbligazioni a Tasso Variabile

é verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, in uno scenario di andamento decrescente dello spread di credito dell'Emittente;

c) . Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down

é verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente o di andamento crescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni. Per l'investitore l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato comporta di conseguenza la rinuncia alle cedole con tasso di interesse più elevato.

2.1.10 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del parametro di indicizzazione (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (*cap*) ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più Cedole Variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del parametro di indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del parametro di indicizzazione oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

Inoltre laddove sia previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) non costanti per le Cedole Variabili, che potranno quindi variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'investitore nelle Obbligazioni sarebbe esposto, qualora per talune Cedole Variabili fosse previsto un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo inferiore ad altre Cedole Variabili, al rischio di una minore protezione e/o di un minor beneficio, per tali Cedole Variabili, rispetto all'andamento del parametro di indicizzazione.

2.1.11 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.1.12 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano



MEDIOBANCA

significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e sul valore di mercato delle Obbligazioni, comportando una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

2.1.13 Rischio di liquidità

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione, sin dalla loro relativa emissione, delle Obbligazioni (mercato regolamentato sistema multilaterale di negoziazione).

Sebbene l'Emittente assicuri la negoziazione dei titoli, sin dalla relativa emissione, in una delle sedi di negoziazione sopra indicate, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido e si segnala che l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, prezzo che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o presso altri sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nel rispetto delle regole del relativo mercato di negoziazione, l'Emittente si impegna altresì ad effettuare direttamente o ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione. Le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato – saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

2.1.14 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di *rating* ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato



MEDIOBANCA

all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *ratings* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.1.15 Rischio connesso all'assenza di *rating* delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un *rating* agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di *rating* delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

2.1.16 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*.

2.1.17 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.1.18 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come infra definite) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della singola offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare



MEDIOBANCA

inizio alla singola offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

2.1.19 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.

2.1.21 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

2.1.22 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.1.23 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario



MEDIOBANCA

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

2.1.24 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

2.1.25 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/ market maker/ specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe altresì operare quale responsabile del collocamento, *market maker*, *specialist* o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento, *market maker*, *specialist* o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poichè i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

2.1.26 Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) possono prevedere che il parametro di riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (*spread*). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di riferimento prescelto senza applicazione di alcun margine negativo.

L'applicazione dello spread sopra citato al parametro di riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

2.1.27 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi) il valore della cedola in



MEDIOBANCA

corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.1.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile

In caso di mancata pubblicazione del parametro di riferimento ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di riferimento secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In ogni caso, nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi e correttivi conseguenti, l'Agente di calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare l'evento straordinario nella massima misura possibile.

2.1.29 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.1.30 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.



3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Quando l'Emittente opera quale responsabile del collocamento, market maker, specialist, collocatore o ruolo simile rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento, market maker, specialist, collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Per maggiori dettagli, si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

I prestiti (i “**Prestiti**” e ciascuno un “**Prestito**” o “Prestito Obbligazionario”) e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) del medesimo Prestito Obbligazionario.

4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”) è relativa alla emissione, offerta ed alla eventuale quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), delle Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista.

Le Obbligazioni prevedono a scadenza il rimborso almeno del 100% del valore nominale unitario (il “**Valore Nominale Unitario**”), al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole periodiche: l'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni a Tasso Fisso. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi fissi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, applicando eventualmente un fattore di partecipazione pari, superiore ovvero inferiore al 100% e aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato laddove prevista (sicché gli interessi che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposti).

Le Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso fisso/variabile o variabile/fisso legato all'andamento del parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) prescelto, applicando eventualmente un fattore di partecipazione (il “**Fattore di Partecipazione**”) allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e aumentato o ridotto di un eventuale margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del Prestito



o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente o decrescente nel tempo nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente o decrescente per l'intera durata delle Obbligazioni. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni oggetto d'offerta (l' "**Offerta**") non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

Il Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "**Codice del consumo**"), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del TUF l'investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie ("ACF"), previsto dal D. Lgs. n. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017. Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori "retail" e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente l'ACF, sopra richiamate.

I risparmiatori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF e l'Emittente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

4.3 Titolarità e regime di circolazione



Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano – in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 bis del TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-*quinquies* del TUF.

4.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro, specificata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Valuta di Denominazione**"). Il tasso di cambio è aggiornato ogni giorno dalla BCE ed è disponibile al seguente link <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della Valuta di Denominazione rispetto all'Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

♦ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
♦ CAPITALE AGGIUNTIVO DI	(Additional Tier I)	
♦ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni subordinate)	

◆ **DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2**

◆ **RENTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE**

✓ **DEPOSITI DI IMPORTI**

SUPERIORI A € 100.000:

- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁵

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute:

- ◆ del capitale nonché degli interessi (impliciti) maturati – *per le Obbligazioni Zero Coupon*;
- ◆ del capitale nonché delle Cedole Fisse (come definite al par. 4.7.1) – *per le Obbligazioni a Tasso Fisso*
- ◆ del capitale nonché delle Cedole Variabili (come definite al par. 4.7.1), nel caso in cui assumano un valore positivo – *per le Obbligazioni a Tasso Variabile*
- ◆ del capitale nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo e del Tasso minimo per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)
- ◆ del capitale nonché al pagamento delle Cedole Fisse e delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo per le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater To Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)
- ◆ del capitale nonché al pagamento delle Cedole fisse crescenti o decrescenti

salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano

5) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

Nell'applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Nell'ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali



extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come *"passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto"*, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare



4.7.1 Interessi

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole).

L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon sarà rappresentato dalla differenza fra il prezzo di rimborso a scadenza ed il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, entrambi come indicato nelle relative Condizioni Definitive e costituisce la base di calcolo per determinare il rendimento effettivo lordo a scadenza.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **"Data di Scadenza"**) e comunque dalla data di rimborso anticipato (la **"Data di Rimborso Anticipato"**) (sicché gli interessi che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposti).

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi"** collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi"**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. Il tasso d'interesse è fisso per l'intera durata delle Obbligazioni.

L'importo di ciascuna cedola fissa (la **"Cedola Fissa"**) per ogni Obbligazione a Tasso Fisso di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Fisso cessano di essere fruttifere dalla data dalla data di scadenza (la **"Data di Scadenza"**) e comunque dalla data di rimborso anticipato (la **"Data di Rimborso Anticipato"**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa). Ai fini del computo dei giorni di calendario



compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi”**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza (la **“Data di Scadenza”**) delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi (la **“Data di Godimento”**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla data di rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **“Data di Scadenza”**) e, qualora fosse prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, dalla data di rimborso anticipato (la **“Data di Rimborso Anticipato”**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” per quanto attiene la descrizione del Parametro di Indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 4.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la **“Data di Rilevazione”**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.



“Tasso di Interesse Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per tali obbligazioni è prevista la fissazione di un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi”**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore al tasso minimo e/o superiore al tasso massimo previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) sono fruttifere di interessi (la **“Data di Godimento”**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla data di rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **“Data di Scadenza”**). Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” per quanto attiene la descrizione del parametro di indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 4.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la **“Data di Rilevazione”**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di



partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) i citati termini hanno il significato di seguito descritto:

"Giorno Lavorativo" sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York ; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

"Target Settlement Day" indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

"TARGET" è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

"Calendario Giorni Lavorativi" indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Nel caso di obbligazioni a tasso misto del tipo tasso fisso/tasso variabile (*Fix to Floater*), le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi ad un tasso fisso, che potrà essere crescente, decrescente o a sviluppo variabile e successivamente di interessi a tasso variabile legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.



Nel caso di obbligazioni a tasso misto del tipo tasso variabile/tasso fisso (Floater to Fix), le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi a tasso variabile legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e successivamente di interessi a tasso fisso, che potrà essere crescente, decrescente o a sviluppo variabile. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna cedola sarà pagabile in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interesse Variabile/Fisso"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interesse Variabile/Fisso"**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **"Data di Scadenza"**).

Ciascuna cedola fissa (la **"Cedola Fissa"**) sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Cedole Fisse"** collettivamente le **"Date di Pagamento Cedole Fisse"**).

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive. **"Periodo di Interessi Fissi"** sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Tasso di Interesse Fisso" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna cedola variabile (la **"Cedola Variabile"**) sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi Variabili"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi Variabili"**).

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al



centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore dell'eventuale tasso minimo e/o superiore al tasso massimo qualora previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli. Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” per quanto attiene la descrizione del Parametro di Indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 4.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la **“Data di Rilevazione”**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Fattore di Partecipazione

Il Fattore di Partecipazione, con riferimento al calcolo della Cedola Variabile, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato al Parametro di Indicizzazione.

Margine

Il Margine sta ad indicare un valore percentuale applicabile al Parametro di Indicizzazione.

“Giorno Lavorativo” sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

“Target Settlement Day” indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

“TARGET” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

“Calendario Giorni Lavorativi” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.



In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi crescenti/decrescenti nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi"** collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi"**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la data di scadenza (la **"Data di Scadenza"**) delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. Il tasso d'interesse fisso è crescente/decrescente per l'intera durata delle Obbligazioni.

L'importo di ciascuna cedola (la/e **"Cedola/e"**) per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse indicato per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi indicata per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato (la **"Data di Rimborso Anticipato"**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.



"Periodo di Interessi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola, il periodo intercorrente fra la precedente Data di Pagamento Interessi (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi relativa a tale Cedola. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Interesse a Tasso Fisso" sta ad indicare, per ciascuna Cedola ed il relativo Periodo di Interessi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo crescente/decrecente indicato nelle Condizioni Definitive.

"Giorno Lavorativo" sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

"Target Settlement Day" indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

"TARGET" è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

"Calendario Giorni Lavorativi" indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo Interessi, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo Interessi, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

4.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.7.3 Descrizione del Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e, per le Cedole Variabili, le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*)



e/o Tasso Massimo (*cap*) sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine cui sono indicizzate le Obbligazioni a Tasso Variabile. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, l'EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il GBP LIBOR su base 365 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del GBP LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, USD LIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del USD LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, l'EONIA, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso CMS (*constant maturity swap*, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine). Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le **"Date di Rilevazione"**) indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità ivi indicate. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

Le Obbligazioni, per la parte relativa al calcolo degli interessi a tasso variabile, sono legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

4.7.4 Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) è prevista la fissazione di un tasso minimo e/o un tasso massimo che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

4.7.5 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale (i.e. Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, ecc.).

4.7.6 Eventi di turbativa e straordinari

"Eventi di Turbativa" sta indicare che, qualora durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile al quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive – (ciascuno di tali eventi un "Evento di Turbativa" relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili sarà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

4.7.7 Agente di calcolo



“Agente di Calcolo” sta ad indicare il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i e delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa) e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo potrà coincidere con l'Emittente. Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

4.7.8 Componente derivativa

Per quanto attiene la descrizione della componente derivativa si rimanda al Paragrafo 5.3

4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che la Data di Rimborso Anticipato (*Call*) ovvero la Data di Rimborso Anticipato (*Put*)) dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

La *Following Business Day Convention* e la *Modified Following Business Day Convention* potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in

un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il **"Prezzo di Rimborso"**). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, fermo restando quanto specificato per le Obbligazioni Zero Coupon in caso di rimborso anticipato (salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro Prezzo d'Emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro Prezzo d'Emissione).

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione dell'Emittente (c.d. obbligazioni *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*call*) nelle Condizioni Definitive (le **"Date di Rimborso Anticipato (Call)"**) e ciascuna una **"Data di Rimborso Anticipato (Call)"**), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione degli obbligazionisti (c.d. obbligazioni *puttable*), l'Emittente dovrà rimborsare le relative Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata (secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le **"Date di Rimborso Anticipato (Put)"**) e ciascuna una **"Data di Rimborso Anticipato (Put)"**) mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato così come specificato, o così come determinabile nelle Condizioni Definitive. L'opzione di rimborso anticipato si intenderà validamente esercitata se il portatore delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, nei termini indicati nelle Condizioni Definitive, avrà inviato preavviso irrevocabile all'Emittente contenente il codice ISIN di cui chiede il rimborso, l'indicazione della data in cui effettuare tale rimborso, il numero e l'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato. Il prezzo di rimborso non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al



tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. La Data di Rimborso Anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le **"Date di Rimborso Anticipato (Put)"** e ciascuna una **"Data di Rimborso Anticipato (Put)"**).

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario alla pari (100% del Valore Nominale Unitario, il **"Prezzo di Rimborso"**). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese (salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del *"bail-in"* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al successivo Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo d'emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo d'emissione).

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il **"Prezzo di Rimborso"**). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese (salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del *"bail-in"* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al successivo Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo d'emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo d'emissione).



Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*call*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Call)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Call)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e l'Emittente dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata in un'unica soluzione alla data ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Put)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Put)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato così come specificato, o così come determinabile nelle Condizioni Definitive. L'opzione di rimborso anticipato si intenderà validamente esercitata se il portatore delle Obbligazioni nei termini indicati nelle Condizioni Definitive, avrà inviato preavviso irrevocabile all'Emittente contenente il codice ISIN di cui chiede il rimborso, l'indicazione della data in cui effettuare tale rimborso, il numero e l'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato. Il prezzo di rimborso non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. La data di rimborso anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (put)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (put)**").

4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il "**Tasso di Rendimento**") delle Obbligazioni sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

4.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Tale tasso di rendimento è calcolato assumendo che il titolo venga acquistato al prezzo di emissione, che sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al TIR (il "**Tasso di Rendimento Interno**") medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.



Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{(1+I)^k}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

$\sum$ = s'intende la sommatoria di tutti i valori attuali dei flussi di cassa (intesi come interessi ed interessi più capitale) intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento e le scadenze dei singoli flussi.

$S_1, S_2, \dots, S_k, \dots, S_n$ = flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n)

k = 1, 2, ..., n = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni S_k

I = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dai titoli. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 16 gennaio 2018 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Comitato Esecutivo del 28 ottobre 2017, ha deliberato i Programmi di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.



4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.



◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

5. Condizioni dell'offerta

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la **"Singola Offerta"** o anche semplicemente **"Offerta"**), o sue *tranches*, sia subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le **"Condizioni dell'Offerta"**):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all' Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all' apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione se l'ammontare nominale non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare nominale definitivo dell'offerta

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'ammontare nominale massimo (il **"Ammontare Nominale Massimo"**) e il Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione oggetto del Prestito oggetto di Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il **"Periodo di Offerta"**), aumentare l'Ammontare Nominale Massimo del Prestito oggetto d'Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente



e/o del responsabile del collocamento (il **"Responsabile del Collocamento"**), secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'ammontare complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale ammontare risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un ammontare pari all'Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto applicabili ove l'ammontare complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'ammontare nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito l'Ammontare Nominale Unitario effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più *tranche* di obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura Anticipata della Singola Offerta

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/ collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'Ammontare Massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).



Descrizione delle procedure di sottoscrizione

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai soggetti incaricati del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i **"Collocatore/i"**).

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta delle Obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederà/anno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (il/i **"Collocatore/i Online"**).

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede, il/i Collocatore/i che intenda/no offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il **"TUF"** o anche **"Testo Unico"**), provvederà/anno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente al Collocatore a distanza le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet o via telefono, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. I clienti del Collocatore a distanza, che offrono servizi di investimento per via telematica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del Collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

I clienti del Collocatore a distanza, che offrono servizi di investimento per via telefonica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.



Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra il Collocatore a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle proprie procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano online con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito per il quale opera come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis D. Lgs. 58/98, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo.



Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "**Gruppo**"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e Collocatori alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascun Prestito l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la data di pagamento delle medesime, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori.



Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Per ciascun Prestito l'ammontare minimo di sottoscrizione (il "Lotto Minimo") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'ammontare nominale massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'ammontare nominale massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, alla Data di Emissione del relativo Prestito Obbligazionario.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"Importo dei Dietimi").

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Per ciascun Prestito l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione.



5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "*Securities Act*") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Per ciascun Prestito, nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuo delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
 - i. Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuo ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli



richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Prezzo di emissione e di offerta

- (i) Il prezzo di emissione (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario. Il Prezzo di Emissione potrebbe non coincidere con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Offerta**") e risultare inferiore nel caso in cui vengano applicati eventuali costi aggiuntivi (che sarebbero comunque evidenziati nell'ambito delle Condizioni Definitive) o superiore nel caso in cui ad esempio un Prestito Obbligazionario venga offerto "sotto la pari" (con un Prezzo di Offerta inferiore al 100%). Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti e/o espliciti) lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"**Importo dei Dietimi**"). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.
- (ii) Il Prezzo di Emissione al quale saranno emesse le Obbligazioni è scomponibile finanziariamente in una componente obbligazionaria pura, calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni, scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività ed in una componente derivativa correlata alla facoltà di rimborso anticipato (per le Obbligazioni Zero Coupon, per le Obbligazioni a Tasso Fisso e per le Obbligazioni a Tasso Variabile che prevedano una clausola di rimborso anticipato) o alla componente derivativa correlata alla presenza di un tasso minimo e/o tasso massimo (per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)).

Nello specifico:

Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo *put* europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor)

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* europeo sul Parametro di Indicizzazione prescelto, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Variabile con Tasso Massimo (cap)

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sul Parametro di Indicizzazione prescelto, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla

base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione prescelto, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso riskfree.

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call sull'Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put sull'Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

- (iii) Il Prezzo di Emissione potrà includere costi/commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente); l'eventuale presenza e l'ammontare di tali costi/commissioni verrà indicato nelle Condizioni Definitive. Non sono previsti da parte dell'Emittente ulteriori costi/commissioni a carico degli obbligazionisti inclusi nel Prezzo di Emissione.

Possono tuttavia sussistere oneri ulteriori al Prezzo di Emissione relativi all'apertura e alla gestione di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati (diversi dall'Emittente), in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti dell'art 83 TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati) nonché altri oneri che attengono alla relazione cliente/intermediario.

L'ammontare delle eventuali commissioni, delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione o relative al mercato secondario, qualora noto all'Emittente, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori

Per ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero ammontare dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento mediante modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) – cd. *direct listing* –, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive

5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione. Qualora sussista un tale impegno, l'ammontare complessivo delle commissioni di collocamento spettanti allo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della Singola Offerta.

6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Ammissione alla quotazione

L'Emittente assicura la negoziazione dei titoli – sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato, o su un sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sin dalla loro relativa emissione (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione).

La negoziazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dei relativi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificata l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

Nel caso in cui l'emissione sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) – cd. *direct listing* -, il prezzo di vendita potrebbe riflettere anche l'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

L'Emittente ha allo stato in essere due prospetti di emissione di titoli obbligazionari denominati "Euro Medium Term Note Programme" e "Structured Note Issuance Programme" approvati dall'Autorità Irlandese - Central Bank of Ireland, in virtù dei quali è prevista, fra l'altro, la possibilità di emettere titoli analoghi a quelli oggetto della presente Comunicazione, prevedendo altresì la possibilità di richiederne la quotazione su un mercato regolamentato. Tali prospetti sono stati altresì oggetto di passaportazione in Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 2003/71/CE.

Obbligazioni della stessa classe sono correntemente ammesse a quotazione, oltre che sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange in Lussemburgo, sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (ISE) e sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX in Italia.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

A tal fine l'Emittente si impegna ad operare – ovvero ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi - quale *market maker* o *specialist* o ruolo simile rispetto alle Obbligazioni. Le indicazioni e le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno



MEDIOBANCA

specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente da Standard&Poor's di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB/A-2" (come reso noto al mercato in data 31 ottobre 2017) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB/F2 (ultima pubblicazione del report 31 maggio 2017) - si veda il sito www.mediobanca.it (<https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/rating.html>).

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell'ultimo giudizio (rating action)
S&P's	A-2	BBB	Stabile	31 ottobre 2017
FitchRatings	F2	BBB	Stabile	27 aprile 2017

Con riferimento in particolare all'ultima *rating action* del 27 aprile 2017, FitchRatings ha precisato che la riduzione del rating a lungo termine assegnato all'Emittente (da BBB+ all'attuale BBB) faceva seguito prevalentemente al declassamento del rating di lungo termine del debito sovrano dell'Italia, portato anch'esso da "BBB+" a "BBB", in data 21 aprile 2017.

L'ultima rating action di Standard&Poor's è del 31 ottobre 2017 e ha modificato il rating sul debito a lungo termine della Banca che passa da "BBB-" a "BBB" e il rating sul debito a breve passa da "A-3" a "A-2" con outlook confermato a stabile. L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o



ingannevoli. Si riporta di seguito la scala riepilogativa dei valori assegnati dalle tre principali agenzie di rating.

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

In caso di eventuale downgrade dell'Emittente in corso di offerta ovvero prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto di Base.

7.5.2 Rating dell'emissione

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



La scala di rating di Standard & Poor's:

(Fonte: Standard & Poor's)

LUNGO TERMINE titoli di debito con durata superiore a un anno	BREVE TERMINE titoli di debito con durata inferiore a un anno
CATEGORIA INVESTIMENTO AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata. AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore. A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	CATEGORIA INVESTIMENTO A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+". A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1". A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un rischio di default relativamente basso nel breve termine e caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo termine. Esiste tuttavia una maggiore sensibilità a cambiamenti di circostanze rispetto ai titoli di valutazione superiore.
CATEGORIA SPECULATIVA BB Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma	CATEGORIA SPECULATIVA B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti. B -1



MEDIOBANCA

capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al momento estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce *rating* D quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti, anche se il periodo di "grazia" applicabile non si è concluso, a meno che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno effettuati prima della scadenza di tale periodo di "grazia".

Solvibilità nel breve termine sopra la media, con riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche se comunque esistono "credit concerns" per il medio-lungo periodo.

B -2

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di evento *default* nel breve termine.

B -3

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e significativo rischio di evento *default* nel breve termine.

C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di evento di *default* è elevato.

D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione



La scala di rating di FitchRatings:

Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
Categoria Investimento	Categoria Investimento
AAA Eccellenti capacità di onorare le obbligazioni assunte.	F1+ Migliore qualità, eccezionali capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA+ Alta qualità, rischio molto basso, ma la suscettibilità allo stesso nel lungo periodo appare superiore a quello delle AAA.	F1 Migliore qualità, ottime capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA/AA- Ottime capacità di onorare le obbligazioni assunte. Minime differenze rispetto al grado più alto.	F2 Buona qualità, accettabili capacità di far fronte agli obblighi assunti.
A+/A/A- Buone capacità di rispettare gli obblighi finanziari, ma in qualche modo sono maggiormente suscettibili ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto agli obbligati con un rating migliore	
BBB+/BBB/BBB- Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempiere agli obblighi finanziari assunti.	



Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
Categoria Speculativa BB+/BB/BB-	Categoria Speculativa F3
Meno vulnerabili nel breve periodo, rispetto ad obbligati con <i>rating</i> inferiore. Tuttavia, il dover fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti.	Accettabile qualità, sufficienti capacità di far fronte agli obblighi assunti, tuttavia situazioni impreviste nel breve periodo potrebbero influire sulle capacità di pagamento del debitore.
B+/B/B-	B
Più vulnerabili rispetto agli obbligati valutati 'BB', ma vi sono ancora le capacità per rispettare gli impegni finanziari. Condizioni economiche e/o finanziarie impreviste, ridurranno probabilmente le capacità e la volontà dell'obbligato, di adempire.	Di natura speculative e l'obbligato ha minime capacità di rendersi solvente verso i creditori. Vulnerabile nel breve periodo a situazioni di instabilità economica e finanziaria.
CCC+/CCC/CCC-	C
Attualmente vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.	Elevate possibilità di default, il rimborso delle obbligazioni emesse e strettamente dipendente da situazioni economiche e finanziarie favorevoli.
CC	D
Attualmente molto vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.	L'impresa è in default.
C	
Estremamente vulnerabile, forse in bancarotta o in ritardo nei pagamenti, che ancora vengono comunque effettuati.	
D	
Default/Insolvenza di tutte o la maggior parte delle obbligazioni emesse.	
NR	
Non valutata.	



8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 8.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



Sezione 7 – Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi dei Programmi denominati "Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)" e "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista".

* * *

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

Il prestito Obbligazionario[...] è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al ["Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), Obbligazioni a Tasso Misto [(*Fix to Floater*)] [(*Floater to Fix*)] con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista"] depositato presso la Consob in data 2 marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 55092/18 del 28 febbraio 2018.].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it [[del Responsabile del Collocamento [•]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i[•]].

[Le Obbligazioni prevedono per le Cedole Variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata e quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se



l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione, offerta [e quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art.5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dalla Direttiva 2010/73 UE), in conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dai Regolamenti Delegati UE n. 486/2012 e n. 862/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le "**Condizioni Definitive**").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 2 marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 55092/18 del 28 febbraio 2018, relativo al Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), Obbligazioni a Tasso Misto [(*Fix to Floater*)] [(*Floater to Fix*)] con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base [al relativo Supplemento] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.mediobanca.it, [nonché sul sito [(del)](di ciascuno dei Collocatore/i) (e] del Responsabile del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

* * *

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.



Informazioni essenziali

1. **Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** [...]

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/ da ammettere alla negoziazione

2. **Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione**
- Obbligazioni non subordinate [Zero Coupon] [Tasso Fisso] [Tasso Variabile] [con facoltà rimborso anticipato a favore [dell'Emittente] [e]/o [dell'obbligazionista] [Tasso Variabile con [Tasso Minimo (*floor*)] [e]/[Tasso Massimo (*cap*)] [Obbligazioni non subordinate a tasso misto] [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)] [Obbligazioni non subordinate a tasso fisso step up/step down [con facoltà rimborso anticipato a favore [dell'Emittente] [e]/o [dell'obbligazionista]
3. **Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione** [...]
4. **Numero della Serie** [...]
5. **Numero della Tranche:**
- [] (se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
6. **Ammontare Nominale Massimo:**
- Tranche: []
- Serie: []
- [Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare Nominale Massimo non eccederà [●]. [Tuttavia l'Emittente si riserva il diritto di incrementare, durante il Periodo di Offerta, l'Ammontare Nominale Massimo indicato sopra per un importo pari a [●] volte tale ammontare (l'"**Ammontare Nominale Massimo Incrementato**").
- L'Ammontare Nominale Massimo Incrementato sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente [del Responsabile del Collocamento] [e del Collocatore] e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione viene pubblicata (compresa)].



7. Valore Nominale Unitario	[] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
8. Valuta di Denominazione	[Euro/Altre valute]
9. Prezzo di Emissione:	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario. [L'Importo dei Dietimi è pari a []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.]
10. Prezzo di Rimborso	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
11. Tasso di Interesse Nominale	[Nessuna cedola (zero coupon)] [Cedola Fissa lorda: [•]% pagabile [•]] [Cedola Variabile lorda: [•]]
12. Data di pagamento Cedola/e Fissa/e	[Non applicabile] [....]
13. Data di pagamento Cedola/e Variabile/i	[Non applicabile] [....]
14. Convenzione di calcolo Interessi Fissi	[Non applicabile] [....]
15. Convenzione di Calcolo Interessi Variabili	[Non applicabile] [....]
16. Tasso Minimo/Tasso Massimo	[Non applicabile] [....]
17. Descrizione del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile] [...]
Parametro di indicizzazione	[Non applicabile] [....]



	Data di rilevazione	[....]
	Modalità di rilevazione	[....]
18.	Margine	[Non applicabile] [....]
19.	Fattore di Partecipazione	[Non applicabile] [....]
20.	Descrizione del Sottostante	[Non applicabile] [....]
21.	Metodo di Calcolo	[....]
22.	Metodo di calcolo [Cedola Fissa] [Cedola Variabile]	
23.	Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante	[Non applicabile] [...]
24.	Eventi di turbativa ed eventi straordinari/regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante	
25.	Agente di Calcolo	[Non applicabile] [•]
26.	Calendario Giorni Lavorativi	[...]
27.	Termine di prescrizione del capitale e degli interessi	[...]
28.	Descrizione Componente derivativa	[Non applicabile] [....]
29.	Data di Scadenza	[] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [] [salvo che non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato]
30.	Modalità di ammortamento e procedure di rimborso	[[100%]/[•] del Valore Nominale Unitario, e quindi [Euro 1.000]/[•] per ogni Obbligazione di [Euro 1.000]/[•] di Valore Nominale Unitario][Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di



		Scadenza] [...]
31. Rimborso Anticipato (Call) a favore dell'Emittente:		[Prevista / Non prevista] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
(I) Data/e di Rimborso Anticipato (Call):	[...]	
(II) Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato (Call) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:	[...]	
(III) Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:	[...]	
32. Rimborso Anticipato (put) a favore degli obbligazionisti:		[Prevista / Non prevista] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
(I) Data/e del Rimborso Anticipato (Put):	[...]	
(II) Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato(Put) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:	[...]	
(III) Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:	[...]	
(IV) Documentazione ed altre evidenze da accludere alla comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, a pena di inefficacia:	[...]	
33. Tasso di rendimento	[]% lordo []% netto	
34. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi	[...]	
35. Data di Emissione	[...]	
36. Data di Godimento degli Interessi	[...]	



Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

37.	Ammontare Totale dell'Emissione/dell'offerta	[Non applicabile] [...]
38.	Periodo di Offerta	[Non applicabile] [...]
39.	Descrizione della procedura di sottoscrizione	[Non applicabile] [...]
40.	Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente	[Non applicabile] [...]
41.	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	[Non applicabile] [...]
42.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	[Non applicabile] [...]
43.	Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità	[Non applicabile] [...]

Piano di ripartizione e di assegnazione

44.	Offerte o Tranches riservate	[Non applicabile] [...]
45.	Comunicazione dell'ammontare assegnato	[...]

**Fissazione del prezzo**

- | | | |
|------------|---|--|
| 46. | Prezzo di Emissione | [...] |
| 47. | Costi inclusi nel Prezzo di Emissione | [commissioni di collocamento]
[commissioni di strutturazione] [...] |
| 48. | Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione | [...] |
| 49. | Prezzo di Offerta | [...] |

Collocamento e sottoscrizione

- | | | |
|------------|--|----------------------------|
| 50. | Coordinatori dell'offerta e Collocatori | [Non applicabile]
[...] |
| 51. | Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata | [...] |
| 52. | Impegno di assunzione a fermo | [Non applicabile]
[...] |
| 53. | Accordi di Collocamento | [Non applicabile]
[...] |

Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

- | | | |
|------------|--|--|
| 54. | Domanda di ammissione alla negoziazione | [...] |
| 55. | Data prevista di ammissione alla negoziazione | [...] |
| 56. | Commissioni di Negoziazione | [Non applicabile]
[...] |
| 57. | Mercati di negoziazione | [...] |
| 58. | Operatori sul mercato secondario | [...] opererà quale [Specialist] [market maker] [liquidity provider] sul mercato [...] |

Informazioni supplementari

- | | | |
|------------|--|-------------------------|
| 59. | Consulenti | [...] |
| 60. | Rating degli strumenti finanziari | [Non applicabile] [...] |



MEDIOBANCA

61. Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico [...] [...]

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: ☐]].

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

☐ (Responsabile del Collocamento)

Pagina Bianca